


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE E
STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea *Magistrale* in Innovazione e Servizio Sociale



L'istituto della sospensione del processo con messa alla prova del
minore autore di reato. Il caso studio dell'U.S.S.M. di Trieste

Relatore:
Prof.ssa Debora Provolo

Laureanda: Sabrina Solinas
matricola N.: 2005821

Indice

Introduzione	3
1. La devianza minorile	5
1.1. Devianza minorile e fattori di rischio	5
1.2. Prevenzione e strumenti educativi.....	19
2. Il sistema della giustizia penale minorile	27
2.1. Cornice giuridica	27
2.2. Istituto della sospensione del processo con messa alla prova del minore .	37
2.3. Giustizia riparativa nel processo penale minorile	43
3. La ricerca	55
3.1. L'U.S.S.M. di Trieste e la domanda di ricerca.....	55
3.2. Strumenti, campione e metodo di rilevazione	57
4. Analisi dei dati.....	61
4.1 Gli esiti del questionario somministrato agli operatori	61
4.2 I risultati dell'indagine condotta con i minori autori di reato.....	67
5. Conclusioni	75
6. Appendice	81
6.1 Questionario somministrato agli operatori	81
6.2 Questionario somministrato ai ragazzi	83
7. Bibliografia	85
8. Sitografia.....	91

Introduzione

La tesi sperimentale si pone l'obiettivo di approfondire, tramite un'analisi di tipo teorico-empirico, l'esito dei percorsi di messa alla prova intrapresi da minori autori di reato, nei quali si è favorita l'adesione a percorsi di giustizia riparativa.

L'attività di indagine mi è stata proposta agli inizi del tirocinio formativo curriculare, nel mese di febbraio 2023, svolto presso l'Ufficio del Servizio Sociale per i minorenni di Trieste. Durante il primo periodo di attività presso l'Ufficio ho avuto modo di apprendere le attività del servizio e le modalità operative. In un secondo momento, affiancata dal supervisore e dal Direttore del Servizio, ho avuto modo di focalizzarmi sullo sviluppo della ricerca delineata che ha poi trovato esito nella stesura della tesi.

La tesi si divide in due parti. Una prima parte teorica che approfondisce la devianza minorile in Italia, le sue possibili cause e le modalità di intervento, con riferimento ai più recenti e principali studi sul tema. La parte teorica si pone, inoltre, l'obiettivo di delineare una cornice giuridico/normativa per inquadrare l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova del minore autore di reato nonché la possibile applicabilità, in tale ambito, degli strumenti della giustizia riparativa. La seconda parte della tesi è invece caratterizzata dall'analisi dei dati raccolti mediante le interviste proposte agli operatori e ai minori autori di reato e dall'esposizione degli esiti della ricerca.

1. La devianza minorile

1.1. Devianza minorile e fattori di rischio

Dal punto di vista etimologico, la parola disagio si compone del prefisso “dis”, di connotazione negativa, e della parola “agio” di accezione positiva, nel senso di benessere. Nello specifico, la parola disagio indica una sfera di malessere, in relazione sia a un’esperienza esterna od oggettiva (stato di bisogno o privazione), sia a un’esperienza interna o soggettiva (malessere – disadattamento). La sua definizione, a prescindere dai tratti che assume, si focalizza sempre sulle capacità del soggetto di affrontare dei compiti evolutivi¹, che sono importanti per la transizione da una tappa evolutiva all’altra. Nel caso specifico di soggetti minorenni, la transizione è verso l’età adulta e rappresenta un momento caratteristico dell’adolescenza².

Il concetto di adolescenza deriva dal termine latino *adolescere* che significa crescere attraverso un percorso difficile, al termine del quale si dovrebbe giungere alla maturità. Il passaggio dall’infanzia all’età adulta comporta cambiamenti fisici e mentali che tutti sperimentano. Sono diverse le tappe da affrontare durante questo periodo, tra cui l’accettazione della nuova immagine corporea e la necessità di distaccarsi dai legami genitoriali. È un periodo in cui il soggetto necessita di spazio e tempo perché, per affrontare consapevolmente le tappe evolutive, senza che vengano forzati i processi di sviluppo, il minore ha il diritto di costruirsi una propria identità con gradualità³.

Nell’epoca contemporanea, ciò che è cambiato rispetto alle epoche passate è il modo in cui i ragazzi - e la società in generale - reagiscono a questi cambiamenti. Infatti, il mondo che circonda l’adolescente comincia ad agire in modo diverso nei

¹ Treccani – enciclopedia italiana – appendice 1994: i compiti evolutivi consistono essenzialmente nell’operare delle scelte, nell’attuarle e nell’accettarne le conseguenze, tenendo conto del passato, del presente e del futuro di un individuo, ma anche del mondo che lo circonda. in questo senso le scelte vengono a essere la componente principale della struttura di vita.

² Stefano Calamandrei, *La prevenzione del disagio giovanile*, in Alberto Peruzzi (a cura di), *Pianeta Galileo, Atti 2005-2006*, Centro Stampa del Consiglio Regionale della Toscana, Firenze, 2005, p. 340.

³ Nicola Malizia, *La devianza minorile nell’ottica sociologica e scientifica*, Gruppo editoriale Bonanno s.r.l., Roma, 2016, pp. 31-33.

suoi confronti e i cambiamenti che riguardano l'adolescente consentono agli adulti di avanzare nuove richieste innalzando anche il livello delle aspettative. Con la crescita, i giovani quindi si trovano a confrontarsi sia con la loro sfera "interiore", sia con quella "esteriore", quella relazionale ed interpersonale. Infatti, anche se i giovani si rendono conto di non essere più bambini, fanno fatica a capire il nuovo atteggiamento degli altri nei loro confronti. La natura contraddittoria di questi messaggi porta spesso i giovani a non essere sicuri di chi sono o di cosa diventeranno.

L'adolescenza non è solo un periodo di crisi e di conflitto: recenti contributi di ricerca hanno introdotto il concetto, già prima citato, di "compiti evolutivi" che sono oggi al centro dell'attenzione. Questa teoria è presa in prestito dalla teoria di Robert J. Havinghurst⁴, la quale mostra come molti dei problemi che affliggono gli individui, se non possono essere risolti, causeranno lo sviluppo di seri problemi in futuro. I "compiti evolutivi" degli adolescenti variano da una cultura all'altra e possono avere priorità diverse all'interno della stessa cultura. Tra i compiti evolutivi si possono identificare i seguenti: affrontare i cambiamenti fisici, gestire le relazioni con i pari dello stesso sesso o di sesso opposto, richiedere maggiore indipendenza e autonomia, relazionarsi con le istituzioni sociali, scegliere un sistema di valori, costruirsi un'autostima. Tuttavia, la natura delle difficoltà dei giovani non è legata alla velocità con cui gestiscono le diverse situazioni in cui si ritrovano, ma al fatto di doverle gestire tutte insieme in condizioni relazionali non sempre supportive e gratificanti⁵.

Il periodo adolescenziale è inoltre caratterizzato da una fase in cui il soggetto inizia a cercare la propria identità. Questo periodo, chiamato anche "viaggio di transizione", è segnato dalla ricerca di nuovi parametri di organizzazione del sé e del mondo, poiché cambia il modo in cui l'individuo guarda se stesso e ciò che lo circonda. La necessità di ritrovare un nuovo equilibrio spinge il ragazzo a sperimentare situazioni nuove. Al termine di tale "esplorazione" il ragazzo dovrebbe aver capito e costruito la propria identità⁶.

⁴ Teoria denominata "Compito di sviluppo", Robert J. Havinghurst, 1952.

⁵ Dipartimento di Giustizia Minorile, *I gruppi adolescenti: un'indagine sui fenomeni di devianza minorile in Italia*, Edizioni Franco Angeli, Milano, 2001, pp. 12-13.

⁶ Nicola Malizia, *La devianza minorile nell'ottica sociologica e scientifica*, cit., pp. 30-31.

Nell'analisi della fase adolescenziale è utile richiamare il concetto di "fluidità", associandolo alla vita dell'adolescente, che proprio in questo periodo è soggetta a mutamenti che si verificano in modo disomogeneo senza mai fermarsi. Il concetto di fluidità riguarda sia la sfera psicologica che comportamentale del minore, «entrambe sfuggenti, quanto a comprensione, sia allo stesso minore che ai suoi adulti di riferimento⁷». Tale interpretazione è riferibile alla visione di Zygmunt Bauman che utilizza questo concetto per definire la "società fluida", che viene paragonata a un corso d'acqua che muta e scorre anche nei tratti più difficili⁸.

Proseguendo nell'analisi del disagio giovanile occorre soffermarsi sul concetto di devianza. Il comportamento deviante è un comportamento appreso, tipico soprattutto dell'età giovanile. Agli occhi esterni il comportamento deviante appare come un comportamento non condivisibile poiché non rientra nella norma⁹. Il fenomeno non è nuovo, ma è un aspetto fisiologico della società. Oltre ai comportamenti che sono oggettivamente non rispondenti alle regole sociali in essere, spesso anche alcuni comportamenti "nuovi", tipici dei ragazzi d'oggi, non sono compresi dal mondo degli adulti perché ritenuti non in linea con le prassi comportamentali condivise dagli adulti. In questo quadro è fondamentale fare una distinzione tra il concetto di devianza, di disagio giovanile e di disadattamento: questi ultimi si differenziano infatti dal concetto di devianza poiché non si concretizzano espressamente in violazioni delle regole sociali. Il disagio è una difficoltà del minore ad accettare sé stesso perché l'immagine che ha di sé non corrisponde alla realtà. Il disadattamento è invece la difficoltà di rapportarsi con l'esterno, ovvero di creare una relazione con gli altri. Quindi il disagio si esprime con sé stessi, il disadattamento è un aspetto che si esprime con gli altri¹⁰.

La devianza è un fenomeno che è sempre stato presente in ogni epoca storica, in misura diversa e in forme diverse. Negli ultimi anni l'allarme sociale è aumentato a fronte del manifestarsi di fenomeni delittuosi di tipo violento in età giovanile, per

⁷ Roberto Thomas, Fabiola Riccardini, *Criminologia minorile. Un approccio sostenibile*, Giuffrè, 2020, p. 59.

⁸ Ivi, pp. 57-61.

⁹ Nello Giordani, *L'abuso del concetto di personalità nella devianza minorile: la messa alla prova quale occasione da non sprecare*, in "Minori e Giustizia", 1/2000, pp. 19-20.

¹⁰ Francesca Romana Arciuli, *Le nuove forme di devianza minorile*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2008, pp. 1-4.

i quali vi è stata un'eco mediatica forte. Si tratta infatti di eventi che destabilizzano e destano preoccupazione sia per la sicurezza della società, sia perché fanno presagire un futuro incerto. Se fino a un passato recente i comportamenti devianti venivano perlopiù compiuti da ragazzi che erano in difficoltà sociale ed economica, quindi legati ad un bisogno¹¹, di recente si assiste anche a forme di devianza che coinvolgono minori appartenenti a ceti sociali medio-alti. Tali avvenimenti esprimono così il realizzarsi di forme di “malessere” differenti¹².

Fatte tali premesse, è molto importante analizzare i fattori psicologici che influenzano il comportamento dei ragazzi, che sfocia poi in atti devianti. Tra di essi possiamo citare:

- Fattore identitario: poiché le fasi evolutive della vita sono caratterizzate da una riorganizzazione continua del proprio sé, ogni azione è percepita come una sfida all'identità;

- Fattore dello sviluppo: ogni azione attuata ha l'obiettivo di mantenere il sé invariato o cambiarlo;

- Fattore relazionale: ogni azione del minore porta con sé delle informazioni che riguardano tutti i suoi gruppi di appartenenza, tra cui il gruppo dei pari, la scuola o la famiglia;

- Fattore normativo e di controllo: ogni azione si colloca in una cornice di un sistema di regole di appartenenza e il rapporto che ha l'autore di tali azioni con tali regole.

¹¹ Nel corso della storia sono state elaborate diverse teorie in merito, tra cui la Teoria dell'anomia, che è associata in particolare al lavoro di due studiosi: Emile Durkheim e Robert Merton. Per Durkheim, il termine "anomia" (1897) è associato alla mancanza di norme nella società e in seguito usò il termine per riferirsi a uno stato moralmente disregolato in cui le persone hanno scarso controllo sulle proprie azioni. Tuttavia, il concetto venne poi ripreso da Merton. Il suo pensiero si basava sul concetto di devianza piuttosto che su quello di crimine. Merton ha sottolineato che la società valorizza determinati obiettivi rispetto ad altri (come il successo economico) e considera legittimi alcuni mezzi per raggiungere questi obiettivi. Non tutte le persone hanno le stesse opportunità di raggiungere il successo finanziario con mezzi legali; quindi, cercheranno di raggiungere gli stessi obiettivi con mezzi illegali. In conclusione, Merton spiega come una struttura sociale che non è in grado di garantire pari opportunità a tutti i suoi membri crea alcune tensioni che finiscono per spingere gli individui nella devianza, e quindi in situazioni di anomia.

¹² Francesca Romana Arciuli, *Le nuove forme di devianza minorile*, cit., pp. 5-10.

I fattori sopra citati sono strettamente legati tra loro in un senso di circolarità¹³ poiché la visione circolare consente di analizzare i diversi elementi del soggetto e dell'atto commesso. Nei minori che sono in continua evoluzione e cambiamento, gli aspetti identitari e relazionali possono essere considerati i più importanti, poiché l'individuo è considerato un sistema instabile, costantemente aperto a nuove possibilità organizzative. Le devianze adolescenziali non sono spiegate dalla disfunzione data dai fattori precedentemente elencati, poiché prima di fare ciò è necessario valutare come tali fattori sono organizzati in un soggetto¹⁴. Dopo aver analizzato i fattori psicologici della vita dei più giovani, che influenzano il loro essere, è utile osservare come diversi studi abbiano individuato e analizzato i fattori di rischio “esterni” che portano i ragazzi ad assumere un comportamento deviante. Pertanto, si può definire la natura del disagio giovanile multifattoriale e multidimensionale poiché tra i fattori di rischio si possono citare:

- le caratteristiche familiari (genitori assenti o presenti, accudimento e attenzione, conflittualità ecc.);
- le caratteristiche dell'ambiente sociale (gruppo dei pari, altre agenzie sociali ecc.)¹⁵;
- le trasformazioni sociali e culturali.

In particolare, ha senso soffermarsi su questi ultimi due punti, in quanto l'ambiente sociale è spesso caratterizzato da difficoltà e marginalità sociale¹⁶, ovvero una situazione di collocamento più esterno e lontano dai sistemi sociali, dove non vi è la possibilità di partecipare alle decisioni del sistema sociale nonostante si rimanga in contatto con esso. Non prendere decisioni su alcuni aspetti

¹³ Il concetto di circolarità è stato definito da De Leo Gaetano e Patrizi Patrizia nel 1999. I due studiosi definirono la devianza, non come un'entità di fatto rigidamente determinata, ma un'attività di costruzione circolare di cui fanno parte diverse dimensioni in cui queste interagiscono. Questo pensiero rientra nella corrente dell'interazionismo simbolico. <http://www.scienzepostmoderne.org/diverseteorie/costruzionismo/teoriecostruzionistiche.html>

¹⁴ Sebastiano Pennisi, *Devianza e giustizia penale minorile*, in “EPCS Journal”, 7, 2013, pp. 254-255.

¹⁵ Concetta Macrì, Barbara Zoli, *Crimini e Minori*, in Ruben De Luca, Concetta Macrì, Barbara Zoli, (a cura di), *Anatomia del crimine in Italia. Manuale di criminologia*, Giuffrè, 2013, pp. 594-595.

¹⁶ Alfredo Moliterni, *Il disagio giovanile nel prisma delle politiche e dei servizi socioassistenziali*, Consiglio Nazionale dei Giovani, (a cura di), *Il disagio giovanile oggi. Report del Consiglio Nazionale dei Giovani*, Sapienza Università Editrice, Roma, 2022, pp. 75- 76.

implica il non poter decidere sulle risorse, garanzie e privilegi. Si può dire perciò che la marginalità può essere posta alla base di condotte ritenute devianti¹⁷.

Le trasformazioni sociali e culturali dell'ultimo trentennio hanno anch'esse contribuito ad acutizzare il disagio giovanile. I mutamenti delle relazioni sociali a causa dell'avvento del mondo digitale e la progressiva crisi economico - finanziaria dell'intera popolazione globale, sono due esempi emblematici di profonde disuguaglianze e incertezze che caratterizzano il passaggio dei ragazzi all'età adulta. In questo sottogruppo è doveroso citare anche il periodo dell'emergenza "Covid-19" che ha acutizzato la situazione, favorendo lo sviluppo di maggiori fragilità, in particolare sul fronte psicologico¹⁸.

Come si è potuto intuire, il tema del disagio giovanile è molto ampio e complesso, difficile da trattare in modo dettagliato¹⁹. Si possono però approfondire alcune delle tematiche principali che influenzano in modo incisivo la vita dei ragazzi. Il primo profilo di incidenza da considerare è la famiglia. La famiglia si configura come un sistema aperto, soggetto a continui cambiamenti in tutti i livelli, in differenti fasi del suo ciclo. Essa subisce i continui cambiamenti fisici, cognitivi ed emotivi di chi ne fa parte. Questi continui cambiamenti richiedono la continua ricerca di nuovi equilibri tramite la messa in gioco di risorse. La famiglia è il luogo in cui viene trasmessa e filtrata la cultura, ma nel tempo ha subito importantissime trasformazioni. Negli ultimi decenni si è evidenziata la nascita di nuove forme familiari, diverse in molteplici aspetti, per composizione, genere dei membri, forme

¹⁷ Gianandrea Serafin, *Perché delinquono? I modelli teorici di spiegazione del crimine e della devianza minorile*, in Valeria Lupidi, Vincenzo Lusa, Gianandrea Serafin, (a cura di), *Gioventù fragile. I nuovi contorni della devianza e della criminalità minorile*, Franco Angeli, Milano, 2014, pp. 12-13.

¹⁸ Alfredo Moliterni, *Il disagio giovanile nel prisma delle politiche e dei servizi socioassistenziali*, in Consiglio Nazionale dei Giovani, (a cura di), *Il disagio giovanile oggi. Report del Consiglio Nazionale dei Giovani*, cit., pp. 74-75.

¹⁹ Affrontando questo tema, sono rilevanti le parole dello psicologo prof. Gaetano De Leo, che afferma: "*Il fenomeno della devianza minorile, le sue spiegazioni e le sue condizioni sono aspetti [...] che ancora oggi non possono essere spiegati in maniera rigorosa e completa. [...] L'oggetto di studio in questione [...] è un ambito particolarmente complesso ed articolato, mutabile nel tempo e nello spazio, ed è inoltre dipendente dal singolo minore. A partire dagli anni '70, gli studiosi hanno cominciato ad ipotizzare nuove teorie e modelli di trattamento dei minori, con le caratteristiche di una maggiore flessibilità e dunque adattabilità alla personalità, alle caratteristiche sociali e ambientali di vita dei minori stessi, permettendo una migliore comprensione e capacità di spiegazione del fenomeno stesso*". Gaetano De Leo, *La criminalità e i giovani*, Editori Riuniti, Roma, 1979, p. 17

di convivenza ecc., che in alcune situazioni danno luogo a elevati livelli di instabilità della famiglia, in particolare a fronte del numero crescente di separazioni e divorzi che porta con sé molto spesso conflitti familiari. Sebbene la famiglia subisca rilevanti cambiamenti, essa rimane la matrice fondante dell'identità individuale²⁰. Ecco, quindi, che a fronte di criticità/patologie che riguardano il nucleo familiare possono conseguire problematiche specifiche che riguardano i minori, in primis, una crisi valoriale che porta i ragazzi ad essere fragili. Il concetto di fragilità si intende strettamente legato agli aspetti caratteriali, ovvero a una situazione psicologica in cui il giovane si ritrova, a seguito di situazioni di frustrazione o insofferenza, che fatica a fronteggiare poiché la rete di protezione rappresentata dalla famiglia, risulta assente o carente²¹. Per cause personali e/o ambientali, la famiglia non è in grado di ricoprire il suo ruolo, necessitando di percorsi di potenziamento del ruolo genitoriale che tuttavia non è facile attivare²². Teorie più recenti hanno approfondito il tema della devianza minorile in relazione alla famiglia. Tra gli studiosi che si sono focalizzati su questo tema vi è stato John Bowlby²³ che evidenziava una connessione tra la carenza affettiva o l'eccessiva presenza dei genitori e i comportamenti devianti o criminali. Lo stesso vale per lo psichiatra A. M. Johnson²⁴ che nel 1959 sottolineava come l'eccessivo permissivismo da parte dei genitori incoraggiasse la devianza dei figli poiché letto e interpretato in senso di approvazione e quindi incoraggiamento²⁵.

La seconda tematica rilevante è legata al sistema scolastico attuale, il quale, come nel caso precedente della famiglia, sta affrontando una crisi generale. Da sempre la scuola riveste un ruolo importante nella funzione educativa dei minori, ma negli ultimi decenni si sta osservando un crescente aumento di abbandoni scolastici e i motivi di tale scelta possono essere i più disparati. Uno di questi è individuabile nella scarsa presenza di reti a supporto dei ragazzi in questo percorso,

²⁰ Sebastiano Pennisi, *Devianza e giustizia penale minorile*, cit., pp. 137-138.

²¹ Roberto Thomas, Fabiola Riccardini, *Criminologia minorile. Un approccio sostenibile*, cit., pp. 59-60.

²² Ivi, pp. 450-451.

²³ *Forty-four juvenile thieves*, in "International Journal of psychoanalysis", 1944.

²⁴ *Juvenile Delinquency* in "American Handbook of Psychiatry", 1959.

²⁵ Roberto Thomas, Fabiola Riccardini, *Criminologia minorile. Un approccio sostenibile*, cit., p. 150

difficile sia dal punto di vista didattico e di apprendimento, sia dal punto di vista relazionale. Inoltre, la scuola spesso non tiene conto delle peculiarità dei singoli, delle loro passioni e aspirazioni, creando una condizione di vuoto emotivo ed esistenziale. La stessa riporta un sistema omologato a tutti, creando una distanza tra studenti e docenti²⁶. C'è anche da dire che i compiti della scuola nelle fasi di sviluppo del ragazzo sono molteplici. La scuola è una realtà di socialità allargata, una realtà extrafamiliare, in cui il ragazzo riceve richieste educative anche da persone esterne alla famiglia. Questo aspetto accresce la socialità e la cooperazione del ragazzo. Assieme agli educatori e/o docenti il ragazzo costruisce la propria identità e personalità. I ragazzi apprendono soprattutto per imitazione, motivo per cui il ruolo dei docenti appare fondamentale poiché i ragazzi si identificano in loro. Oggi il compito della scuola deve essere quello di creare nei più giovani consapevolezza, conoscenza delle problematiche esistenziali e capacità critica. Questi aspetti sono fondamentali per il futuro dei più giovani, motivo per il quale le istituzioni scolastiche devono lavorare e cogliere i grandi cambiamenti culturali dell'epoca. I docenti devono lavorare su una realtà diversa, nuova, in cui i giovani sono sempre più in difficoltà, incapaci di sviluppare un pensiero critico e assumersi le proprie responsabilità²⁷. Secondo i dati Istat, l'abbandono scolastico è pari all'11,5% con un'incidenza maggiore tra i ragazzi, 13,6%, rispetto alle ragazze 9,1%. La percentuale di Neet (giovani che non lavorano e non studiano) tra i 15 e i 29 anni raggiunge il 19%, rispetto ad una media europea del 13%²⁸.

Un'altra conseguenza del divario tra scuola e ragazzi è riscontrabile nel fenomeno del bullismo²⁹. Il fenomeno non è nuovo, le prevaricazioni tra i più giovani sono sempre esistite. Il bullismo però ha iniziato ad essere noto solo in tempi relativamente recenti poiché è stato riconosciuto socialmente come fenomeno. Il bullismo in quest'ottica ha iniziato ad essere oggetto di studio dopo la nascita di un allarme collettivo sul fenomeno della violenza sui minori. Nel

²⁶ Nicola Malizia, *La devianza minorile nell'ottica sociologica e scientifica*, cit., pp. 56-57.

²⁷ Ivi, pp. 58-60.

²⁸ Elvira Frojo, *Il disagio giovanile oltre la condanna dei comportamenti*, Dati Istat, 2023 - <https://formiche.net/2023/06/il-disagio-giovanile-oltre-la-condanna-dei-comportamenti-scrive-frojo/>.

²⁹ Gianandrea Serafin, *Perché delinquono? I modelli teorici di spiegazione del crimine e della devianza minorile*, in Valeria Lupidi, Vincenzo Lusa, Gianandrea Serafin, (a cura di), *Gioventù fragile.*, cit., p. 12.

momento in cui è emerso l'allarme della violenza sui minori entro le mura domestiche, il focus di attenzione è passato anche in altri ambiti come la scuola, teatri di episodi di violenza che non potevano più passare sotto il silenzio³⁰. Etimologicamente, la parola bullismo deriva dalla parola *bully* che si può tradurre in italiano con il concetto di gradasso. Il bullismo nasce come comportamento aggressivo consistente in atti di intimidazione ed oppressione psicologica oppure fisica da parte di alcune persone nei confronti di un soggetto preso di mira che viene considerato come la parte "debole", ovvero la vittima. La maggior parte delle volte le vittime sono persone della stessa fascia d'età dell'autore³¹. Tra le altre caratteristiche del fenomeno vi è l'intenzionalità di mettere la vittima in uno stato di smarrimento e di paura, oltre alla capacità dell'autore di porre la vittima in uno stato di prostrazione che perdura oltre all'episodio dannoso. Queste azioni sono persistenti e ripetitive nel tempo, sono organizzate e sistematiche. Solitamente si tratta di insulti verbali che possono riguardare offese rivolte anche alla famiglia, legate alla posizione socioeconomica o di situazioni critiche, possono riguardare la diffusione di notizie tendenziose o molestie di varia natura, minacce di estorsione, angherie fino alle lesioni personali³². Negli ultimi anni il fenomeno sta avendo una grande risonanza mediatica rispetto alle vicende molto gravi che sono accadute in Italia, amplificate dall'uso della tecnologia e dei social media. Il fenomeno nel passato coinvolgeva solo alcuni ceti sociali, spesso provenienti da quartieri periferici. Oggi, il fenomeno si è allargato indistintamente in tutte le classi sociali. Strutturalmente il bullismo presuppone la presenza di due parti, il bullo e la vittima, ma nella maggior parte dei casi invece il bullo agisce assieme a un gruppo. Questa modalità di gruppo avviene poiché i soggetti terzi rafforzano il bullo e generalmente costituiscono il motivo principale per cui il bullo agisce. Se le azioni avvengono in gruppo, vi è sempre un leader che è il bullo dominante³³. Il leader solitamente è un ragazzo che ha una grande sicurezza (forse solo apparente), che mette in atto comportamenti di prevaricazione per farsi stimare dagli altri rifacendosi sui più

³⁰ Tommaso Fratini, *Bullismo: quadro di riferimento per una ricerca pedagogica*, in "Education Sciences & Society", 1/2022, p. 57.

³¹ Francesca Romana Arciuli, *Le nuove forme di devianza minorile*, cit., p. 40.

³² Carmencita Serino, Alberto Antonacci, *Psicologia sociale del bullismo. Chiavi di lettura, esperienze, risorse.*, Carocci, Roma, 2013, p. 20.

³³ Francesca Romana Arciuli, *Le nuove forme di devianza minorile*, cit., pp. 40-45.

deboli³⁴. Gli altri del gruppo sono ragazzi che spesso subiscono la personalità forte del leader, aderendo a questi comportamenti solo per non esserne vittima³⁵. La vittima invece, soffre a livello sociale ed emozionale. Questa continua sofferenza si ripercuote sul rendimento scolastico. Le vittime spesso hanno difficoltà a riconoscere le emozioni, facendo fatica a chiedere aiuto e a reagire. Si auto-colpevolizzano e sopprimono la sofferenza³⁶. I dati della Sorveglianza *Health Behaviour in School-aged Children-HBSC Italia 2022*, raccolti nel report del 2023 del Ministero della Salute, evidenziano che gli atti di bullismo più frequenti avvengono nelle scuole medie (fascia d'età 11-13) e nelle ragazze. Le vittime di bullismo che rientrano nella fascia d'età degli 11 anni sono il 18,9% dei ragazzi e il 19,8% delle ragazze. La percentuale di vittime di bullismo nelle scuole superiori diminuisce. Negli adolescenti in fascia d'età dei 15 anni è pari al 9,9% dei ragazzi e il 9,2 delle ragazze³⁷. Essendo comportamenti che possono costituire reati, come molestia, lesioni, minacce o diffamazioni, è utile che l'autore del reato comprenda il significato del proprio comportamento. Molto spesso i ragazzi non comprendono la gravità dei fatti, poiché appartengono a gruppi familiari o sociali non normo-costituiti (es. figli di soggetti che appartengono/appartenevano ad organizzazioni criminali, nelle quali tali atti sono normalizzati ed esprimono potere). In altri casi il ragazzo appartiene ad una famiglia che presenta carenze educative. Infatti, l'educazione ai valori etici, ai sentimenti, è fondamentale per uno sviluppo armonioso del minore. Più comunemente il luogo principe dove si consumano episodi di bullismo è la scuola, poiché i ragazzi trascorrono maggior parte delle ore della giornata insieme. Va detto che la condivisione del loro tempo assieme non è frutto di una loro scelta³⁸ e questo aspetto influisce molto sulla quotidianità. I ragazzi bullizzati, la maggior parte delle volte, iniziano a manifestare veri e propri sintomi psico-fisici. Si possono manifestare ansia, disturbi del sonno, malessere fisico generalizzato, scarsa autostima. Per questo motivo non bisogna mai

³⁴ Graziano Vignaga, *L'(in)sostenibile leggerezza del bullismo*, in "Minori giustizia", 2/2014, p. 240.

³⁵ Francesca Romana Arciuli, *Le nuove forme di devianza minorile*, cit., pp. 46-47.

³⁶ Carmencita Serino, Alberto Antonacci, *Psicologia sociale del bullismo.*, cit., p. 26.

³⁷ *Bullismo e cyberbullismo*, in "Ministero della Salute", 2023, <https://www.salute.gov.it/portale/saluteBambinoAdolescente/dettaglioContenutiSaluteBambinoAdolescente.jsp?lingua=italiano&id=4469&area=saluteBambino&menu=vuoto>.

³⁸ Francesca Romana Arciuli, *Le nuove forme di devianza minorile*, cit., pp. 41-42.

sottovalutare tali segnali e lasciar soli i ragazzi ad affrontare il problema³⁹. Il Ministro dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato il Decreto ministeriale n. 18 del 13 gennaio del 2021 contenente le "Linee guida prevenzione e contrasto" che consente a dirigenti e docenti di comprendere, ridurre e contrastare i fenomeni come il bullismo⁴⁰. Prima di tale normativa ci sono stati diversi interventi ministeriali a favore della prevenzione e del contrasto del fenomeno del bullismo e cyberbullismo. Nello specifico la L. 71/2017, recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", ha delineato gli interventi e le azioni preventive che sono in capo alla scuola. Sul tema è invece recentissima l'approvazione del disegno di legge "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo"⁴¹. Tale provvedimento implementa la legge n. 71/2017, estendendone il perimetro di applicazione anche alla prevenzione e contrasto del bullismo (non più, dunque, del solo cyberbullismo), e definisce come fondamentale l'incremento delle risorse destinate all'informazione e a iniziative di prevenzione e di sensibilizzazione al contrasto del bullismo e cyberbullismo. È prevista l'adozione, da parte di ciascun istituto scolastico, di un codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Si prevede, inoltre, l'obbligo della messa a disposizione nelle scuole dei servizi di sostegno psicologico, nonché l'obbligo per il Dirigente scolastico, qualora venga a conoscenza di episodi di bullismo, di applicare le linee di orientamento ministeriali volte alla promozione di attività di carattere educativo. In questo contesto sussiste per il Dirigente scolastico l'obbligo di informare e coinvolgere i genitori dei minori coinvolti. Si interviene inoltre sulle cosiddette "misure coercitive non penali", il cui unico e precedente riferimento normativo risale al 1934 (Regio Decreto-legge 1404), consentendo la possibilità per il tribunale penale minorile di adottare interventi preliminari come percorsi di mediazione o progetti con finalità rieducativa o riparativa sotto la direzione e il

³⁹ *Bullismo e cyberbullismo*, in "Ministero della Salute", 2023, <https://www.salute.gov.it/portale/saluteBambinoAdolescente/dettaglioContenutiSaluteBambinoAdolescente.jsp?lingua=italiano&id=4469&area=saluteBambino&menu=vuoto>.

⁴⁰ Linee guida prevenzione e contrasto, in "Ministero dell'Istruzione e del Merito", 2021, <https://www.miur.gov.it/web/guest/linee-guida-prevenzione-e-contrasto>.

⁴¹ Proposta di legge n. 536-891-910-B approvata dalla Camera dei deputati e successivamente approvata con modificazioni dal Senato il 22 febbraio 2024.

controllo dei Servizi sociali minorili, all'esito dei quali il tribunale può disporre la conclusione del procedimento, la continuazione del progetto ovvero l'affidamento del minore ai servizi sociali o il collocamento del minore in una comunità (delle ultime due misure è stabilito il carattere temporaneo). Le Disposizioni recano una delega legislativa al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Da ultimo è significativo porre l'attenzione sull'istituzione della Giornata del rispetto, che ricorre il 20 gennaio, quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica, del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione⁴².

La scuola e la famiglia sono perciò i sistemi educativi principali e la loro assenza comporta la ricerca delle regole di comportamento nel gruppo dei pari. Nei gruppi dei pari la regola che domina il sistema è quella “del più forte” e questo comporta una cultura intrisa di valori di aggressività⁴³. Diversi studi hanno indagato sui fattori che portano il gruppo dei pari ad avere comportamenti devianti. Gli studiosi Nicholas Emlech e Stephen Reicher ritengono che la compattezza della struttura del gruppo amplifichi i comportamenti dei suoi membri. La gran parte degli atti devianti è realizzata in gruppo poiché le azioni adolescenziali sono compiute assieme per lo più in gruppo. Gli autori appena citati considerano la devianza come una scelta di gestione della reputazione e il gruppo di coetanei come uno strumento per tale gestione. Detto ciò, se il gruppo attribuisce un valore normativo alla devianza, ne consegue un'alta probabilità che questi mettano in atto comportamenti devianti⁴⁴.

Il gruppo dei pari nel periodo dell'adolescenza rappresenta un aspetto fondamentale nel percorso di vita. La voglia di sperimentare qualcosa di nuovo

⁴² Camera dei deputati, Documentazione parlamentare, *Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo*, <https://temi.camera.it/leg19/provvedimento/disposizioni-in-materia-di-prevenzione-e-contrasto-del-bullismo-e-del-cyberbullismo.html>

⁴³ Valeria Lupidi, *Modelli educativi e criminalità minorile*, in Valeria Lupidi, Vincenzo Lusa, Gianmaria Serafin, (a cura di), *Gioventù fragile*, cit., p. 21.

⁴⁴ Dipartimento di Giustizia Minorile, *I gruppi adolescenti: un'indagine sui fenomeni di devianza minorile in Italia*, cit., p. 19.

porta a comportamenti spinti sino al limite. Questi comportamenti trasgressivi sono una manifestazione adattiva nella loro evoluzione. Nell'adolescenza, il gruppo dei pari rappresenta una fonte di sicurezza e di autostima per gli individui, derivanti dall'accettazione che ricevono dai loro coetanei. Il gruppo fornisce un grande supporto ai giovani nel modo di esprimersi con i genitori e gli adulti e li dota di un sistema di valori che può essere utilizzato come riferimento diretto quando si abbandonano i valori dell'infanzia. Inoltre, è un ambiente in cui viene allentata l'autorità degli adulti e tale aspetto aiuta i giovani a superare dubbi, incertezze, ansie e sensi di colpa. Come gruppo, gli adolescenti imparano a sviluppare relazioni adeguate con persone esterne al gruppo familiare. Pertanto, il contatto con gli amici è molto importante nelle prime fasi di separazione dei più giovani dalla famiglia. Infatti, il tentativo di eliminare la dipendenza dagli adulti è legato all'instaurazione di nuovi legami nel gruppo dei pari e alla condivisione di nuove regole. Nel gruppo il giovane trova un luogo dove può esprimersi con più libertà e indipendenza e la sicurezza necessaria per superare i compiti evolutivi legati a questa fase di sviluppo. Il gruppo dei pari sviluppa il proprio linguaggio e i propri valori attraverso regole che guidano gli atteggiamenti e i comportamenti, nonché l'appartenenza al gruppo. Tuttavia, poiché lo stile di convivenza cambia nel tempo, si può affermare che i rituali adottati attualmente sono diversi rispetto al passato⁴⁵. Se il gruppo è così fondamentale per favorire lo sviluppo dell'identità e nell'offrire un ambito esperienziale, ci si interroga come il gruppo dei pari possa favorire lo sviluppo e l'attuazione di comportamenti devianti. È noto che le azioni devianti siano commesse la maggior parte delle volte in gruppo. I ragazzi mettono in atto comportamenti a rischio a seguito dell'influenza sociale del gruppo dei pari. È raro però che l'adolescente sia ignaro del tipo di comportamento che mette in atto e dei rischi che ne derivano, ma questi aspetti comunque non sono garanzia di deterrenza⁴⁶. Rispetto a questo aspetto che riguarda le azioni criminali, lo psicologo Albert Bandura ha elaborato la sua teoria per spiegare il fenomeno deviante-criminale. Egli utilizza il concetto di "disimpegno morale"⁴⁷, per spiegare come il

⁴⁵ Ivi, pp. 16-17.

⁴⁶ Nicola Malizia, *La devianza minorile nell'ottica sociologica e scientifica*, cit., p. 193.

⁴⁷ Lo psicologo Albert Bandura elaborò la *Teoria del disimpegno morale* nel 1999.

soggetto deviante giustifichi il comportamento aggressivo che mette in atto. Secondo Bandura questo comportamento viene autogiustificato per necessità di tipo ideologico. La modalità psicologica che si attua nel soggetto è quella in cui l'individuo si autoconvince di mettere in atto azioni sempre meno devianti rispetto a quelle che vengono commesse da altri soggetti⁴⁸.

Mettere in atto determinati comportamenti è il frutto della somma di diverse dimensioni, tra cui quella emotiva, affettiva e sociale. La fase adolescenziale caratterizzata dal progressivo allontanamento dalle figure genitoriali e dalla creazione del proprio sé verso la vita adulta, nei ragazzi suscita una sensazione di vuoto e smarrimento. Questo vuoto viene spesso riempito cercando attenzione nel mondo circostante. Pur di non sentirsi soli e quindi apparire visibili, molti giovani ricorrono alla violenza per rendersi protagonisti di un contesto che spesso li ignora. I comportamenti trasgressivi sono il segnale di ricerca del piacere e divertimento mettendo in discussione le regole sociali ed educative interiorizzate durante l'infanzia⁴⁹.

Nel corso della storia sono state elaborate diverse teorie a sostegno di questa tesi. *In primis* si può citare la Teoria dell'apprendimento sociale. La prima teoria dell'apprendimento sociale fu elaborata da Clarence Ray Jeffery nel 1966. Venne poi ripresa e approfondita da Ronald Akers. Questa teoria si può definire come un approfondimento ed estensione della teoria dell'associazione differenziale di Edwin Sutherland. Mentre la teoria di Jeffery minimizzava gli aspetti sociali di apprendimento, Akers in un secondo momento richiamò la teoria di Sutherland. Entrambi gli studiosi attraverso tale teoria sottolineano gli stimoli rinforzanti e discriminanti nel comportamento deviante. La teoria dell'apprendimento sociale si basa sul concetto di imitazione o *modelling*, inteso come il processo di apprendimento attraverso l'osservazione degli altri, ma anche del contesto, tra cui i film o la televisione. Un comportamento deviante persiste se viene rinforzato dall'ambiente sociale. Secondo lo studioso Jeffery, questi meccanismi di rinforzo derivano dal piacere e dal dolore situati nel cervello. Secondo lo studioso Akers

⁴⁸ Roberto Thomas, Fabiola Riccardini, *Criminologia minorile. Un approccio sostenibile*, cit., p. 150.

⁴⁹ Nicola Malizia, *La devianza minorile nell'ottica sociologica e scientifica*, cit., pp. 192-195.

l'origine dei rinforzi è situata nelle razionalizzazioni comuni, nei gruppi e sottoculture della società⁵⁰.

1.2. Prevenzione e strumenti educativi

Affrontato l'*excursus* sulla devianza minorile e le sue possibili cause, si prosegue con l'approfondimento degli strumenti di prevenzione ad oggi esistenti per far fronte alle diverse forme di disagio giovanile, le quali si sono accentuate negli ultimi anni, soprattutto a causa dei profondi mutamenti nelle relazioni sociali e a seguito della crisi finanziaria, che ha amplificato le incertezze future anche lavorative. Nello specifico la pandemia da Covid-19 ha accentuato maggiormente questo quadro. Secondo il Report della Fondazione Openpolis, il Covid ha portato profonde disuguaglianze tra le famiglie, in particolare rispetto alla possibilità di adeguarsi ai nuovi ritmi e stili di vita imposti nel periodo della pandemia. Il periodo dell'emergenza sanitaria ha portato diversi tipi di divari, prima di tutto sociali, ma anche territoriali, nello specifico anche per quel che riguarda la condizione abitativa e i divari tecnologici. Il territorio ha fronteggiato la pandemia in modo diversificato. I più giovani, in questo quadro appena delineato, hanno perso alcune esperienze di vita che si maturano a quell'età⁵¹. Nello specifico, la salute mentale e il benessere dei minori sono stati gravemente colpiti. L'aspetto ancora più grave, è che il disagio degli adolescenti nel contesto pandemico non è stato oggetto di discussione o di attenzione per interventi specifici. Gli adolescenti sono stati infatti costretti a seguire delle regole sociali che sono in netto contrasto con le esperienze che caratterizzano quel ciclo di vita, ovvero l'esplorazione all'esterno della famiglia, la ricerca di autonomia, la ricerca di nuove esperienze. Ciò che il Covid ha fatto poi emergere nei più giovani sono una molteplicità di paure e frustrazioni. Leggendo alcuni dati emergenti dalla ricerca "I care" condotta dall'Università di Palermo, si evidenzia che tra marzo e maggio 2020 il 35% degli adolescenti ha provato

⁵⁰ Frank P. Williams III, Marilyn D. McShane, *Devianza e criminalità*, il Mulino, Bologna, 1999, pp. 117-186.

⁵¹ Osservatorio #conibambini – impresa sociale, Fondazione Openpolis, *Scelte compromesse. Gli adolescenti in Italia, tra diritto alla scelta e impatto della povertà*, 2021, pp.1-7.

sentimenti di ansia e disagio, il 32% bassi livelli di ottimismo e il 50% basse prospettive per il futuro⁵².

Come si è avuto modo di analizzare, il disagio giovanile può essere considerato un fenomeno multidimensionale ed è per questo difficile mettere in atto una specifica politica pubblica di contrasto a livello nazionale e locale. Storicamente la classe politica ha iniziato dagli anni Ottanta a prestare maggiore attenzione alla sfera dei minori a partire dalle prime leggi sugli affidi e adozioni⁵³. Negli anni Novanta si è assistito alla promulgazione delle prime leggi in Italia a favore dell'infanzia e dell'adolescenza⁵⁴. Negli anni Duemila si è evidenziata l'esigenza di garantire la promozione e il coordinamento di politiche giovanili a livello nazionale. Infatti, nel 2006 è stato istituito il Dipartimento per le politiche giovanili, che si pone l'obiettivo di coordinare azioni per la promozione delle politiche giovanili a livello educativo, lavorativo, sociale ed economico e di prevenzione al disagio ed emarginazione giovanile. Da questo caposaldo è stato, infatti, istituito il Fondo nazionale delle politiche giovanili. Nonostante il crescente interesse nei confronti dei più giovani da parte della politica, rimane ancora una forte disomogeneità tra le diverse realtà territoriali. Anche nel sistema dei servizi socioassistenziali la questione del disagio giovanile stenta ad affermarsi come una problematica sufficientemente autonoma. Già la Legge quadro 328/2000, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, faceva riferimento a situazioni di marginalità e disagio giovanile, individuate come bisogni che necessitano di risposte rientranti tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali, che giustificano un intervento di sostegno pubblico⁵⁵. A tal proposito si segnala che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell'ultimo Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, specifica, che tra i livelli essenziali vi è anche la garanzia dell'infanzia. Il piano definisce le priorità a garanzia dei minori

⁵² Dipartimento per le politiche della famiglia, Istituto degli innocenti, Covid-19 e adolescenza. Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Gruppo emergenza Covid-19, 2021, pp.3-4.

⁵³ L. 184/1983 – *Diritto del minore ad una famiglia*

⁵⁴ L. 216/1991 – *Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose*; L. 451/1997 – *Piano Nazionale Infanzia*

⁵⁵ Antonio Moliterni, *Il disagio giovanile nel prisma delle politiche e dei servizi socioassistenziali*, Consiglio Nazionale dei Giovani, (a cura di), *Il disagio giovanile oggi. Report del Consiglio Nazionale dei Giovani*, Sapienza Università Editrice, Roma, 2022, pp. 73-82.

per combattere l'esclusione sociale garantendo l'accesso ad una serie di servizi fondamentali⁵⁶. L'errore che però spesso viene fatto nelle politiche attuali è quello di considerare il problema educativo come un problema secondario, senza considerare invece quanto sia centrale questo aspetto. Si parla spesso di "povertà educativa", espressione usata ampiamente e spesso forse abusata, ma essa rappresenta la sfida pedagogica principale a livello globale più importante nel XXI secolo. La povertà educativa è citata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, il 25 settembre 2015, nell'elenco degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile da raggiungere entro il 2030, nella *Global Education (Council of Europe, 2019)* e nella convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (ONU, 1989). La povertà educativa viene intesa come una privazione della possibilità di apprendere, sviluppare e costruire capacità e aspirazioni. Essa è il fattore che più impatta sulla crescita formativa dei ragazzi e si manifesta con la mancanza o assenza di stimoli o di opportunità, nell'assenza o inadeguatezza della scuola o della famiglia nell'accompagnare i ragazzi nel percorso di costruzione delle proprie risorse, competenze per poter fronteggiare il futuro, caratterizzato anche da paura e angoscia⁵⁷.

Visto il quadro è fondamentale tenere in considerazione che in un'ottica di lungo periodo la problematica del disagio giovanile deve diventare una questione di forte interesse nello sviluppo di politiche sociali trasversali e coordinate, senza che gli strumenti di programmazione siano scollegati dalle politiche e azioni del territorio⁵⁸.

Negli ultimi decenni è stato sottolineato che la devianza non è solo un fenomeno multidimensionale ma presenta anche caratteristiche psicosociali complesse, cicliche e procedurali. Ciò significa che i fattori di rischio non hanno natura lineare o unidirezionale, ma sono interattivi e mutano non solo in relazione al contesto di

⁵⁶ Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, agosto 2021, p. 84.

⁵⁷ Adriana Schiedi, *Il nodo della "povertà educativa": criticità e prospettive*, Lorenzo Pulito, (a cura di), *Paradigmi di intervento per la prevenzione e il contrasto della devianza minorile*, UniBa, Bari, 2023, pp. 81-84.

⁵⁸ Antonio Moliterni, *Il disagio giovanile nel prisma delle politiche e dei servizi socioassistenziali*, cit., pp. 82-88.

azione e al sistema di appartenenza, ma anche in relazione al tempo⁵⁹. Come definito da Elvira Frojo, «*Il profondo disagio giovanile del tempo presente impone riflessioni che vadano oltre il giudizio e la condanna dei comportamenti, indubbiamente gravi e deprecabili, di una triste cronaca italiana*»⁶⁰.

Oggi, per prevenire comportamenti devianti e, nei casi più gravi, veri e propri comportamenti criminali, non basta più individuare indicatori tipici di disagio giovanile, come la marginalità sociale o uno status socioeconomico familiare basso. In particolare, sulla base delle ricerche sociologiche, la devianza tende ad essere interpretata come una forma di vendetta o di riscatto che gli attori mettono in atto consapevolmente in relazione alla propria condizione di marginalità urbana. Tuttavia, come già accennato nelle prime battute, anche in contesti più agiati o comunque appartenenti alla classe media si sente sempre più parlare di condizioni di malessere. Pertanto, la devianza non è più limitata al solo contesto sociale caratterizzato da privazioni o marginalità, ma viene considerata come un comportamento appreso. Il contesto sociale attuale è caratterizzato da una progressiva chiusura in sé stesso che porta ad una crescente solitudine ed emotività sterile, analfabetismo emotivo e vuoto valoriale. Questi aspetti provocano delle conseguenze gravi, tra cui apatia, indifferenza e insoddisfazione. L'attuale periodo storico rischia di trascinare i giovani in una profonda crisi. I giovani di oggi fanno fatica ad esprimere i loro bisogni e non hanno una persona che li possa guidare nel percorso di crescita⁶¹. I giovani di oggi fanno fatica a riconoscere il disvalore delle loro azioni ed è fondamentale responsabilizzarli maggiormente evitando di giustificarli come soggetti immaturi che non sono in grado di assumersi le proprie responsabilità. Non mettere i ragazzi d'innanzi alla responsabilità delle loro azioni significa attribuire loro minore importanza sia individuale che di rilevanza sociale⁶².

⁵⁹ Sebastiano Pennisi, *Devianza e giustizia penale minorile*, cit., pp. 266-267.

⁶⁰ Elvira Frojo, *Il disagio giovanile oltre la condanna dei comportamenti*, 2023 <https://formiche.net/2023/06/il-disagio-giovanile-oltre-la-condanna-dei-comportamenti-scrive-frojo/>.

⁶¹ Grazia Romanazzi, *Educare alla legalità per prevenire la devianza*, in "Education Sciences & Society", 1/2019, pp. 214-215.

⁶² "Se il minore interpreta la sua devianza non più come la sua immaturità e dei suoi condizionamenti, potrà più facilmente evitare atteggiamenti passivi e vittimistici, di dipendenza in senso assistenzialistico, di ruolizzazione coatta ecc. Se si considera la sua azione deviante

La corretta prevenzione alla devianza è generata da una corretta educazione al rispetto reciproco, seguendo in modo progressivo le tappe evolutive del ragazzo. L'azione educativa è necessaria anche per stare con gli altri e costruire quel senso di comunità caratterizzato dalla condivisione e dal rispetto per gli altri. Questo obiettivo, definito meglio come lo *«sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace [...], il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà»*, è citato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, il 25 settembre 2015, che lo inserisce, assieme alla povertà educativa precedentemente citata, nell'elenco degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile da raggiungere entro il 2030⁶³.

La condizione qui sopra citata è dovuta al fatto che i genitori molto spesso rinunciano alle proprie responsabilità e funzioni genitoriali. Come delineato nei paragrafi precedenti la famiglia e la scuola sono i primi due punti di riferimento di un ragazzo. Oggi però constatiamo come tali riferimenti siano in una profonda crisi che li tramuta in punti di debolezza più che di forza⁶⁴. La lacuna maggiore che si riscontra nelle famiglie è quella della comprensione. Essa è determinata specialmente dalla carenza di comunicazione e ascolto. Tutto ciò nasce dal fatto che i genitori di oggi si sentono inadeguati rispetto alle loro funzioni educative e bisognerebbe sensibilizzare gli stessi proprio sulle tematiche della comunicazione e dell'ascolto. L'ascolto si configura come primo principio educativo, il quale viene anche citato dal Codice civile come diritto specifico del minore. La difficoltà nasce nel mettere in atto questo principio, poiché le modalità sono complesse e diverse a seconda dei casi⁶⁵.

Alla base della comunicazione vi è il concetto di empatia, che Sigmund Freud definisce come *«un'assimilazione di sentimenti altrui [...] che ha una parte molto importante grazie alla possibilità che ci offre di penetrare l'animo delle persone*

come una scelta e una risposta alle contraddizioni che egli vive, troverà meno ostacoli in seguito [...] per modificare le scelte e agire in altro modo sulle contraddizioni della propria vita. [...]», in Gianluigi Ponti, Isabella Merzagora Betsos, *Compendio di Criminologia*, Quinta Edizione, Raffaello Cortina Editore, 2008, pp. 508-509.

⁶³ Num. 4, *Elenco dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile*, Agenda ONU 2030, 25 settembre 2015.

⁶⁴ Roberto Thomas, Fabiola Riccardini, *Criminologia minorile. Un approccio sostenibile*, cit., pp. 435-436.

⁶⁵ Ivi, p. 454.

estraneae al nostro Io». L'empatia deve essere intesa come una predisposizione ad accogliere l'altro. Ciò implica comunicare, comprendere e rielaborare i contenuti della controparte. Nella fattispecie delle famiglie, è necessario che i genitori cessino di ascoltare sé stessi ed imporre i loro pensieri sull'altro, quindi sul figlio. È importante riconoscere lo spazio del minore, rispettandolo, mettendosi poi nella modalità di ascolto delle sue emozioni. Oltre a ciò, è necessario trovare gli spazi, il tempo e il luogo giusti per stabilire una comunicazione con il proprio figlio⁶⁶. Inoltre, la stabilità della famiglia è determinante, poiché trasmette serenità ai figli, fa comprendere le dinamiche dei rapporti sociali, induce i minori ad accettare l'autorità della famiglia. Un ambiente familiare sereno e sano, che offre un esempio positivo al figlio, costituisce un prezioso apporto per far sì che il minore abbia una crescita equilibrata⁶⁷.

Il processo della costruzione di un'identità positiva della persona e il fatto di possedere un apparato valoriale che consenta di orientare l'azione del giovane, possono essere considerate anch'esse come una forma di prevenzione al rischio di incappare in azioni devianti. Detto ciò, sui concetti di cittadinanza e convivenza con gli altri, influiscono tutte le sfere del minore: la scuola, la famiglia, le amicizie ecc. Tale ragionamento si lega in modo importante con il concetto di legalità che può orientare le azioni delle nuove generazioni nell'interesse della collettività e del singolo. Per raggiungere questo obiettivo è necessario partire da "un'autorità democratica", intesa come un percorso di coscienza del sé, lavorando sul senso di responsabilità e sull'educazione sia in famiglia che a scuola. Sia la famiglia che la scuola devono necessariamente collaborare in un clima dialogante, di reciprocità e di accettazione. In questo modo è possibile prevenire i comportamenti devianti e diffondere atteggiamenti di legalità. Gli insegnanti possono e devono osservare in modo puntuale e continuo l'ambiente di classe e le sue dinamiche interne. Vivere in una comunità scolastica costituisce di per sé un'esperienza strutturata di appartenenza sociale, offrendo opportunità per l'esercizio della cittadinanza attraverso l'educazione ai diritti umani che aiuta tutti gli studenti, compresi i più

⁶⁶ Ivi, pp. 452-455.

⁶⁷ Francesca Romana Arciuli, *Le nuove forme di devianza minorile*, cit., pp. 15-16.

vulnerabili, ad acquisire conoscenze e competenze. La scuola ha il compito fondamentale di far imparare ai ragazzi le regole necessarie per partecipare ad una discussione mediante un dibattito argomentato, riconoscere le necessità e le procedure per comprendere le idee degli altri e imparare ad ascoltare e rispettare le voci minoritarie e opposte a quelle proprie. Detto ciò, la missione principale di una scuola è educare attraverso la cultura, cioè mirare e promuovere l'acquisizione di conoscenze e competenze in diversi ambiti. Il percorso scolastico permette di utilizzare le conoscenze apprese per creare un proprio bagaglio culturale. Pertanto, le attività didattiche non devono essere finalizzate a padroneggiare i contenuti di ciascuna disciplina, ma piuttosto sostenere e accompagnare la crescita degli studenti attraverso il contributo concreto che ciascuna disciplina può offrire. Questa sfida riguarda principalmente la formazione degli insegnanti, che deve essere rafforzata, migliorata e adeguatamente finanziata⁶⁸.

I genitori, invece, devono ritrovare la forza e la voglia di ristabilire i limiti valoriali e le norme da trasmettere ai minori per consentire loro di orientarsi nella vita. Da qui emerge la necessità di recuperare la fermezza e/o autorevolezza educativa, che spesso viene a mancare per moltissimi fattori che colpiscono le famiglie (separazioni, divorzi che portano la famiglia a diventare monogenitoriale nella quale si rilevano oggettivamente dei limiti), per ripensare ad una relazione educativa orientata al bene proprio e della comunità. Infine, si può affermare che la prevenzione non può ridursi a mere misure amministrative e politiche, poiché prima di tutto è una questione prettamente educativa ovvero di un'educazione critica. Quest'ultima è finalizzata "alla promozione dell'autonomia e della decisionalità della persona; è un'educazione che incentiva la libertà di ciascuno di scegliere e costruire il proprio progetto di vita"⁶⁹. In linea generale, quindi, appare fondamentale stimolare sia i servizi affinché facciano da promotore di cultura, sia le comunità locali per offrire un aiuto, ma soprattutto è necessario dare degli stimoli ai minori affinché ritrovino delle prospettive di vita, aiutandoli a ritrovare il senso della propria esistenza⁷⁰.

⁶⁸ Grazia Romanazzi, *Educare alla legalità per prevenire la devianza*, in cit., pp. 217-218.

⁶⁹ Ivi, p. 219.

⁷⁰ Nicola Malizia, *La devianza minorile nell'ottica sociologica e scientifica*, cit., p. 202.

2. Il sistema della giustizia penale minorile

2.1. Cornice giuridica

Con riguardo all'ambito minorile è necessaria una giustizia specializzata che persegua degli obiettivi specifici. Questo aspetto è dato dal fatto che il minore, con la sua personalità in via di sviluppo, ha diritto ad una protezione diversa da quella posta in essere nel campo della giustizia degli adulti. La giustizia minorile si fonda e si muove su un canale diverso da quello degli adulti, basandosi sulla prevenzione, sulla promozione di condizioni di vita favorevoli all'infanzia, sulla protezione rispetto ai pregiudizi⁷¹.

Vi sono una serie di interventi normativi internazionali a favore dei minori. Tra i primi si può citare la Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1924, trattato fondamentale poiché sottolinea come il minore debba essere messo nelle condizioni di maturare in tutte le sue dimensioni. Anche la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (Onu, New York, 1948) ha successivamente puntualizzato come l'infanzia necessiti di un'attenzione specifica. È infatti successiva di una decina di anni la pubblicazione della Dichiarazione dei diritti del fanciullo (Onu, New York, 1959) in cui si evidenzia l'esigenza di garantire una protezione speciale per il fanciullo per dargli la possibilità di poter godere di una crescita sana. Le Regole di Pechino pubblicate dall'Onu a New York il 1985, il cui focus è mirato sui principi da tenere in considerazione per la detenzione dei minori su cui si basa l'attuale impianto normativo penale minorile in Italia. L'obiettivo del diritto penale internazionale è quello di garantire la riabilitazione e l'integrazione del minore nella società⁷².

L'organo giurisdizionale italiano titolare specializzato a giudicare i minorenni che commettono reati in Italia è il Tribunale per i minorenni, istituito con Regio

⁷¹ Jean Zermatten, *Il trattamento dei minori autori di reati. Dati sui diritti dell'infanzia ed esempi europei.*, in "Minori e Giustizia", 1/2007, p. 204

⁷² Nicola Petruzzelli, *Minori e Carcere minorile: riflessioni in tema di esecuzione penale minorile*, in Giuseppe Losappio (a cura di), *Minori devianza e giustizia penale*, Cacucci Editore, 2011, Bari, pp. 101-102.

Decreto-legge 1404/1934⁷³. Si tratta di un organo composto sia da membri togati, che da esperti in psicologia e altre discipline. La normativa principale di riferimento si rinviene nel D.P.R. n. 448/1988 «Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni». Il D.P.R. 448/1988 e le norme di attuazione contenute nel D. Lgs. 272/1989 approvano un sistema penale diversificato poiché l'attenzione si sposta dal minore come oggetto di protezione e tutela a soggetto titolare di diritti. Questo nuovo sistema riconosce nel minore un'adeguata capacità di valutare le proprie azioni e di "sopportare" una sanzione⁷⁴. Vi sono poi ulteriori provvedimenti legislativi che vanno citati poiché hanno contribuito a creare l'attuale sistema di giustizia minorile, tra questi:

- D.lgs. 12/1991 «Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate». Il decreto è intervenuto a modificare ed integrare alcune norme del codice di procedura penale relative ai minori. Nello specifico il decreto legislativo ha rivisto l'istituto dell'accompagnamento del minore a seguito di flagranza, delineando due forme di accompagnamento: l'accompagnamento negli uffici di Polizia Giudiziaria e l'accompagnamento con collocamento in una comunità. Inoltre, definisce la non obbligatorietà della presenza del Pubblico Ministero nell'udienza di convalida.
- L. 123/1992 «Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Modifiche al testo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448». Secondo l'art. 1 della suddetta legge, durante le indagini preliminari, vi è la possibilità per il pubblico ministero di chiedere al giudice l'emanazione di una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quanto l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minore.
- D.P.R. 313/2002 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale». Tale normativa prevede che le iscrizioni

⁷³ Regio Decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 "Istituzione e funzionamento del tribunale dei minorenni". Convertito con modificazioni dalla Legge 27 maggio 1935, n. 835.

⁷⁴ Isabella Mastropasqua, *L'assistente sociale nella giustizia minorile e di comunità. Argomenti e parole chiave*, Maggioli S.p.a., Ravenna, 2018, pp. 33-35.

di provvedimenti giudiziari relativi a minori di età sono eliminate al compimento del diciottesimo anno di età della persona cui si riferiscono, eccetto quelle relative al perdono giudiziale, che sono eliminate al compimento del ventunesimo anno, ed eccetto quelle relative ai provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa.

- D. Legge 92/2008 «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica». La normativa (art. 12 – *quater*) specifica l'impossibilità da parte del Pubblico Ministero di procedere al giudizio direttissimo o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore.
- D. Legge 146/2013 «Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria». La normativa istituisce, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, di seguito denominato "Garante nazionale", il quale visita, senza necessità di autorizzazione gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria⁷⁵.
- D.lgs. 121/2018 «Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni»: il D.P.R. 448/88 definisce le funzioni tecniche dei servizi di giustizia minorile ma non una differenziazione tra ordinamento penitenziario minorile con quello degli adulti. Per questo motivo rimanevano indifferenziate le modalità e finalità dell'esecuzione penale. Con il D.lgs. 121/2018, dopo 43 anni, viene finalmente definito un testo che disciplina l'esecuzione delle pene nei confronti dei minori⁷⁶.

Recentemente vi sono state due riforme che hanno interessato anche il processo minorile: il D. lgs. n. 150 del 2022, denominato "Riforma Cartabia", ha portato importanti innovazioni sul tema della giustizia riparativa. La normativa esplicita la

⁷⁵ Filippo Martini, *Il processo penale minorile-una guida rapida*, <https://www.consulenzalegaleitalia.it/processo-penale-minorile/>.

⁷⁶ Serena Nolano, Raffaele Bianchetti, Alessandro Rudelli, *L'impatto del Covid sui minori con provvedimento penale. Alcune esperienze concrete nel carcere minorile e al tribunale dei minorenni*, "Rivista Diritto Penale e Uomo", 2021, p. 2.

possibilità di intraprendere percorsi di giustizia riparativa nel contesto dell'istituto della sospensione del processo con messa alla prova. Inoltre, è stata introdotta per la prima volta in Italia una disciplina organica per la giustizia riparativa (art. 42-67). La riforma contiene molteplici disposizioni rispetto ai programmi di giustizia riparativa e prevede l'istituzione dei Centri per la giustizia riparativa presso gli enti territoriali a cui competono le attività di gestione, erogazione e svolgimento dei programmi. Il Decreto esplicita la possibilità di ricorrere agli strumenti riparativi in ogni stato e grado del procedimento e per qualsiasi tipologia di reato. Quest'ultimo era un aspetto che già interessava, nella prassi, l'ambito minorile ma che ancora non aveva trovato un'esplicita traduzione normativa⁷⁷.

Nel 2023 è stato emanato il c.d. decreto Caivano, convertito in L. 159/2023, recante "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché alla sicurezza dei minori in ambito digitale". Come già evidente dal titolo, il decreto ha l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di contrasto ai fenomeni del disagio giovanile, della povertà educativa e della criminalità minorile. Tra i vari contenuti del decreto vi è la definizione delle misure a contenuto preventivo e sanzionatorio. Lo stesso decreto inasprisce le sanzioni per reati violenti (nel tentativo di contrastare il c.d. fenomeno delle baby gang), reati in materia di armi od oggetti atti ad offendere, nonché in materia di sostanze stupefacenti. La normativa è stata emanata in un periodo in cui sono emersi diversi episodi molto gravi sul territorio italiano (nello specifico gli episodi di abuso sessuale nel Parco Verde di Caivano da cui il decreto prende nome), che hanno portato all'attenzione pubblica un'emergenza che era presente già da tempo, a cui si è voluto dare risposte più rigide e autoritarie. Il decreto è però stato criticato rispetto a risposte penali così rigide e alla loro efficacia sul lungo periodo⁷⁸. Le critiche mosse al Decreto sono quelle di essere un intervento affrettato, mosso soprattutto dalla volontà di offrire una risposta immediata alla diffusione di episodi di criminalità che coinvolge i più giovani. L'impiego di un unico strumento normativo di matrice penalistica per

⁷⁷ D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

⁷⁸ Gianfranco Martiello, *Gli interventi del c.d. "Decreto-Caivano" sul diritto penale minorile, tra salvaguardia della società dal minore delinquente e tutela del fanciullo dalla società indifferente*, in *Legislazione penale*, 2024, pp.1-2.

fronteggiare una materia così vasta può definirsi un errore. La criminalità minorile necessita di un ragionamento molto più approfondito, che va a lavorare soprattutto sulle misure di prevenzione e di rieducazione. Tale normativa inoltre è in contrasto con quelli che sono i principi dell'ordinamento italiano che caratterizzano l'intervento penalistico nei confronti di soggetti minorenni autori di reato, che sono conformi alle normative sovranazionali già sopra citate⁷⁹, e che emergono in particolare dal d.P.R. n. 448/1988.

Nello specifico, la normativa penale minorile si basa sui seguenti principi:

- principio di adeguatezza: il processo penale e la pena devono adeguarsi alla personalità del minore e alle sue esigenze educative e porsi come obiettivo la reintegrazione del minore nella società;
- principio di minima offensività: questo principio evidenzia la necessità di tenere in considerazione che l'ingresso del minore nel circuito penale potrebbe compromettere il suo sviluppo educativo. Per questo motivo la pena non deve interrompere i processi educativi in atto. L'obiettivo di tale è quello di favorire la fuoriuscita dal circuito penale quanto prima. Per attuare questa linea il legislatore ha introdotto alcune misure che tengono conto di tale principio e che sono proprie esclusivamente del processo penale minorile: il perdono giudiziale, il non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, la sospensione del processo con messa alla prova;
- principio di de-stigmatizzazione: per tutelare la sua immagine ed evitare il rischio di emarginazione sociale, l'ordinamento garantisce al minore totale riservatezza e anonimato;
- principio di residualità della detenzione: la carcerazione negli istituti penitenziari deve essere considerata come l'ultima misura da applicarsi (principio dell'*extrema ratio della carcerazione*)⁸⁰.

In Italia il sistema penale minorile è basato sulla imputabilità dei minori dai 14 ai 18 anni: ovvero nel procedere penalmente nei confronti dei minori in tale fascia di età è necessario che questi siano imputabili. I tre requisiti che concorrono ai fini

⁷⁹ Giuseppina Panebianco, *Sicurezza, criminalità minorile e urgenza a fronte del c.d. decreto "Caivano"*, in "Diritto penale e processo", 12/2023, p. 1568.

⁸⁰ Isabella Mastropasqua, *L'assistente sociale nella giustizia minorile e di comunità.*, cit., pp. 33-35.

dell'imputabilità penale del minore sono i seguenti: il primo, di carattere oggettivo, è legato appunto all'età (il minore deve aver compiuto 14 anni ma non ancora 18); il secondo e il terzo, di carattere soggettivo, sono legati alla capacità di intendere e la capacità di volere del minore, a sua volta correlata al primo punto, ovvero all'età del minore⁸¹. Dal momento che risultano assenti dei criteri normativi utili alla valutazione della capacità di intendere e volere dei minori, la giurisprudenza ha elaborato il concetto di maturità. La maturità può essere definita come un concetto globale che comprende le facoltà intellettive, affettive e volitive. L'accertamento della maturità del minore è influenzato da molti fattori, non soltanto psichici ma anche socio-pedagogici, relativi all'età del minore in cui ha commesso il reato, il suo contesto familiare e ambientale, la sua personalità, il tipo di reato commesso ecc.⁸².

Il sistema penale minorile prevede alcuni istituti che sono caratteristici e specifici solo nell'ambito minorile e che hanno l'obiettivo di tutelare il minore dal possibile pregiudizio che può derivare dalla persistenza nel circuito penale. Il primo è il perdono giudiziale (disciplinato all'art. 169 c.p.), che viene applicato quando emergono condizioni di carattere oggettivo e soggettivo che fanno astenere il giudice dal condannare il minore per il fatto-reato commesso⁸³. In particolare, il giudice può astenersi nel pronunciare una condanna quando presume che il minore si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati (secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.) e il reato commesso sia punibile con una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni. Il perdono giudiziale può essere concesso una sola volta.

Esistono poi altre forme di proscioglimento:

- Non luogo a procedere per non imputabilità per i soggetti minori di quattordici anni;

⁸¹ Roberto Thomas, Fabiola Riccardini, *Criminologia minorile. Un approccio sostenibile*, cit., p. 125.

⁸² Gianluigi Ponti, Isabella Merzagora Betsos, *Compendio di Criminologia*, cit., pp. 495-500.

⁸³ Loredana Violi, *Il sistema sanzionatorio*, in Armando Marcillò, Eugenio Albamonte, Paolo Di Geronimo, Fulvio Filocamo, Francesco Mazara Grimani, Paola Proto Pisani, Rachele Polidori, Marco Stramaglia, Debora Tripiccione, Loredana Violi, (a cura di), *Il minore vittima e autore di reato*, Pacini Editore, Pisa, 2018, pp. 299-300.

- Non luogo a procedere per non imputabilità per incapacità di intendere e di volere per minori tra i 14-18 anni⁸⁴.

Il sistema minorile prevede poi altri istituti che comportano una fuoriuscita precoce del minore dal circuito penale, tra cui l'irrilevanza del fatto e la sospensione del processo con messa alla prova, che sono rispettivamente disciplinati negli artt. 27 e 28 del D.P.R. 448 del 1988. Questi due istituti si basano sul principio di destigmatizzazione e di minima offensività, favorendo l'uscita dal circuito penale quanto prima per i minori coinvolti in un processo. Mentre l'art. 28 verrà approfondito successivamente nella trattazione dell'istituto della sospensione del processo con messa alla prova del minore, è necessario fare un breve approfondimento sull'art. 27. Dall'articolo emerge la differenza tra "irrilevanza del fatto" e la declaratoria di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. Le due diciture hanno significati diversi. Il fatto non sussiste quando un minore commette un reato non offensivo. L'art. 27 trova applicazione invece quando il fatto è tenue (e quindi l'offensività è minima) e il comportamento è occasionale: in tali casi il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne. Attualmente non è presente una definizione legislativa di questa nozione, motivo per cui vengono valutati in base alla natura del reato, l'allarme sociale provocato, la capacità di delinquere del minore e le ragioni e le modalità che hanno spinto il minore a compiere il reato⁸⁵. Con riguardo all'istituto dell'irrilevanza del fatto c'è la possibilità di utilizzare la giustizia riparativa con la finalità di favorire una risposta educativa e riabilitativa. Nella prassi infatti si è assistito ad un ampliamento della portata applicativa dell'istituto, attraverso il ricorso a pratiche mediative/riparative: a seguito di un percorso di mediazione e conciliazione, il fatto commesso può dunque assumere gli estremi della tenuità. In questo caso, l'accento viene posto sulla responsabilizzazione del minore e sulla riduzione del danno causato, anziché sull'applicazione di sanzioni

⁸⁴ Ministero della Giustizia, *Processo al minore*, 2019 https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_5.page.

⁸⁵ Silvia Larizza, *Le ricadute delle più recenti riforme penali in tema di cause di estinzione e non punibilità nel sistema minorile*, in Elisabetta Palermo Fabris, Adonella Presutti, Silvio Riondato (a cura di), *Diritto penale della famiglia e dei minori*, vol. III del *Trattato di diritto di famiglia. Le riforme 2012-2018*, diretto da Zatti, Giuffrè, 2019, pp. 443-446.

punitiva. Questa pratica sottolinea l'importanza di intervenire precocemente per prevenire il perpetuarsi dei comportamenti devianti⁸⁶.

A fronte delle esigenze educative e di crescita del minore, vi è una peculiarità che caratterizza il processo penale minorile rispetto a quello degli adulti, ossia la presenza fin dalle prime fasi processuali della figura dell'assistente sociale dell'Ufficio del Servizio Sociale dei Minorenni⁸⁷ (art. 6 D.P.R. 448/1988). L'U.S.S.M. è un servizio specialistico che ha la funzione di accompagnare un minore o giovane adulto sottoposto a procedimento penale, in tutte le fasi dell'iter penale, consentendo anche al giudice di valutare caso per caso il grado di maturità del minore⁸⁸. Le attività sono svolte su mandato dell'Autorità Giudiziaria Minorile e sono finalizzate al reinserimento sociale dei giovani sottoposti a procedimento penale, operando prevalentemente al di fuori della struttura carceraria. L'utenza del servizio va dai 14 ai 18 anni, ma gli U.S.S.M. possono intervenire fino al venticinquesimo anno di età per quei soggetti nei confronti dei quali è stato avviato un procedimento penale dal Tribunale dei Minorenni e solo nei casi in cui il reato sia commesso durante la minore età. Questa possibilità è stata prevista per evitare il passaggio alle strutture penali per adulti, poiché risulta un passaggio sempre stigmatizzante e traumatico. Le finalità istituzionali del Servizio Sociale sono regolamentate da una serie di normative fondamentali: l'istituzione del Tribunale dei Minorenni (L. 1404/1934), istituzione del servizio sociale per i minorenni (L. 1085/1962), l'istituzione dell'ordinamento penitenziario (L. 354/1975), le Disposizioni sul processo penale al carico di imputati minorenni (D.P.R. 448/1988) e le relative norme di attuazione (D.lgs. 272/1989). In questo quadro l'Assistente sociale si inserisce con il ruolo di sostenere il minore e la famiglia attraverso il processo di consapevolezza e cambiamento, consentendo loro di sviluppare risorse personali e familiari⁸⁹. L'art. 12 del D.P.R. 448/1988 evidenzia l'importanza, infatti, della presenza della famiglia nell'ambito del processo con un ruolo

⁸⁶ Elena Cadamuro, *L'irrelevanza penale del fatto nel prisma della giustizia riparativa*, Padova University Press, Padova, 2022, p. 129.

⁸⁷ D'ora in poi U.S.S.M..

⁸⁸ Debora Tripiccion, *Il minore autore di reato*, in Armando Marcillò, [et al.], (a cura di), *Il minore vittima e autore di reato*, cit., p. 262.

⁸⁹ Isabella Mastropasqua, *L'assistente sociale nella giustizia minorile e di comunità.*, cit., pp. 45-48.

essenziale di tutela del minore. La presenza delle figure genitoriali è fondamentale in tutto l'arco del procedimento penale per la sua ripresa evolutiva per dare supporto alla crescita del figlio. I genitori, assieme al figlio, in misura diversa, hanno bisogno di essere capiti e accolti per rielaborare una storia di vita familiare caratterizzata e segnata da difficoltà e vissuti traumatici. In questo senso è utile che il minore percepisca la possibilità di intraprendere un percorso che porti un cambiamento radicale⁹⁰.

La funzione del Servizio sociale è di controllo e di aiuto nelle fasi processuali. Il controllo nel servizio sociale non assume una valenza negativa, ma dev'essere visto come una verifica del progetto personalizzato per il minore ed è finalizzato all'assunzione di maggiore responsabilità e autonomia da parte del minore stesso. L'equilibrio tra le due dimensioni, quella di aiuto e quella di controllo, è dato dal progetto personalizzato⁹¹. Le attività istituzionali del Servizio Sociale nello specifico sono mirate ad elaborare interventi finalizzati a sostenere il minore e la famiglia attraverso un processo di razionale consapevolezza e cambiamento, consentendo loro di sviluppare le proprie risorse e di conoscere e utilizzare quelle comunitarie. In particolare, è importante per l'operatore conoscere le condizioni e delle risorse personali, familiari e socio ambientali al fine di elaborare ed attuare piani di intervento individualizzati. A tal proposito assicura sostegno al minore in ogni stato e grado del procedimento, rendendolo consapevole rispetto alla sua vicenda giudiziaria. Infine, è importante che l'Assistente sociale partecipi a tavoli tematici, come luogo di confronto e condivisione, con l'obiettivo di programmare o valutare interventi e servizi sul territorio e di ricercare delle risorse territoriali con cui collaborare per l'elaborazione dei progetti⁹².

L'intervento dell'Ufficio del Servizio Sociale per i Minorenni si attua seguendo i principi, metodi e tecniche proprie della professione. Inoltre, l'intervento va

⁹⁰ Gruppo di lavoro del Tribunale dei minorenni di Milano, *Il trattamento dei minori sottoposti a messa alla prova: griglia per i servizi psico-sociali.*, "Rivista Cassazione Penale", 2012, pp. 1926-1928.

⁹¹ Isabella Mastropasqua, *L'assistente sociale nella giustizia minorile e di comunità.*, cit., pp. 83-85.

⁹² Circolare n°72676 del 1996 sull'organizzazione e gestione tecnica degli uffici di Servizio Sociale per Minorenni, pp. 4-5.

modulato in base alle esigenze specifiche del minore che rispettino i seguenti principi:

- non interruzione dei processi educativi in atto;
- minima offensività del processo;
- rapida uscita dal circuito penale;
- residualità della detenzione.

Gli obiettivi dell'intervento dell'U.S.S.M. sono molteplici, tra cui offrire al minore elementi di chiarificazione e consapevolezza rispetto alla sua vicenda giudiziaria; raccogliere elementi sulla situazione personale, familiare e ambientale da fornire alle Autorità giudiziarie minorili; elaborare ed attuare un programma di trattamento in collaborazione con altri servizi o realtà territoriali favorendo la partecipazione del minore fin dalla fase iniziale del progetto; è importante che l'operatore attivi processi di responsabilizzazione del minore e della famiglia rispetto alla misura con l'obiettivo di costruire con il minore e il suo ambiente di riferimento un percorso di cambiamento adeguato alle sue necessità. Infine è importante favorire la conciliazione del minore con la persona offesa e favorire l'invio del caso ad altri Servizi⁹³.

Gli strumenti a cui si affida l'Assistente Sociale per raggiungere tali obiettivi, sono:

- la documentazione: registrazione degli interventi, relazioni, verbali, progetti, documentazione dell'Autorità;
- l'agenda/diario per produrre la documentazione necessaria per la programmazione e verifica degli interventi;
- il colloquio: si possono distinguere quelli conoscitivi, di sostegno o di verifica, di orientamento penale;
- la visita domiciliare;
- il lavoro d'équipe⁹⁴.

⁹³ Ivi, pp. 18-20.

⁹⁴ Isabella Mastropasqua, *L'assistente sociale nella giustizia minorile e di comunità.*, cit., pp. 76-83.

2.2. Istituto della sospensione del processo con messa alla prova del minore

L'istituto della sospensione del processo con messa alla prova è stato introdotto con il D.P.R. 448/1988 e, contrariamente alle ipotesi di *probation* applicate in altri Paesi, non presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna⁹⁵.

L'art. 28 del D.P.R. 448/1988, primo comma, stabilisce che «*Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza motivata la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minore all'esito della prova disposta a norma del comma 2*». L'istituto della messa alla prova, come già citato nel paragrafo precedente, segue due principi fondanti del sistema penale minorile: il primo è il principio de-stigmatizzante nei confronti del minore, il secondo è l'applicazione della pena detentiva come *ultima ratio*. Il sistema penale minorile è per eccellenza il campo per la sperimentazione di strumenti e soluzioni normative che tengono conto dell'esigenza educativa del minore autore di reato. Il giudice pronunciandosi a favore del percorso della Messa alla Prova si fonda su un giudizio di un'evoluzione positiva del minore⁹⁶. Per procedere alla sospensione del processo, è necessaria la valutazione del giudice in merito alla possibilità da parte del minore di sostenere il percorso. Inoltre, un'ulteriore discrezionalità è data nelle situazioni in cui è stata già concessa tale possibilità ma il minore ha commesso delle trasgressioni gravi, ripetute anche nel tempo⁹⁷.

In tale istituto, per i reati per cui è prevista la pena dell'ergastolo e della reclusione non inferiore a dodici anni, è prevista la sospensione del processo per un periodo non superiore a tre anni. Viene invece sospeso per un periodo non superiore

⁹⁵ La *probation* "penitenziaria", secondo la definizione del Comitato dei Ministri de Consiglio d'Europa, è caratteristica nell'area minorile ed è applicata in fase processuale. Questa si differenzia dalla *probation* "giudiziale" come misura alternativa all'esecuzione caratteristica nel settore degli adulti. *Probation*, Ministero della Giustizia, 2023 https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_1.page.

⁹⁶ Silvia Larizza, *Le ricadute delle più recenti riforme penali in tema di cause di estinzione e non punibilità nel sistema minorile*, in Elisabetta Palermo Fabris, Adonella Presutti, Silvio Riondato (a cura di), *Diritto penale della famiglia e dei minori*, cit., pp. 446-452.

⁹⁷ Silvia Larizza, *La sospensione del processo con messa alla prova*, in Elisabetta Palermo Fabris, Adonella Presutti, (a cura di), *Diritto e procedura penale minorile, vol. V del Trattato di diritto di famiglia*, diretto da Zatti, Giuffrè, 2011, p. 300.

di un anno per tutti gli altri casi. La messa alla prova può essere concessa più volte anche a colui che è stato già condannato⁹⁸. L'ambito di applicazione, precedentemente al decreto Caivano, era stato concepito come molto ampio, poiché in principio il legislatore non aveva previsto limitazioni in merito alla concessione dell'istituto legate alla gravità del reato, ma solo dei vincoli rispetto al periodo di durata massima di sospensione in relazione alla pena legata al reato. Detto ciò, ne conseguiva che la decisione era affidata alla discrezionalità del giudice che doveva valutare i bisogni del minore affinché lo stesso possa fare un percorso positivo di evoluzione⁹⁹. Alla luce delle nuove riforme legislative, ci sono delle limitazioni per la concessione della messa alla prova. Il Decreto Caivano apporta infatti delle modifiche in termini di preclusione per alcune tipologie di reato. Nello specifico preclude i reati di omicidio limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 576, per i reati di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo limitatamente alle ipotesi aggravate (artt. 609-bis, 609-octies c.p.), per i reati di rapina (art. 628 c.p.) se viene fatta in circostanze specifiche (art. 628, terzo comma, numero 2), 3) e 3-quinques c.p.). Il decreto inoltre introduce la possibilità di ammonire un minore di età compresa tra i 12 e 14 anni (minori non imputabili) che abbia commesso un reato punito con pena non inferiore a 5 anni¹⁰⁰. La preclusione di alcuni reati per l'accesso al percorso di messa alla prova può essere vista come un passo indietro rispetto agli obiettivi di riduzione e reinserimento sociali che caratterizzano il sistema di giustizia minorile. L'imitarne l'accesso rischia di privare i giovani autori di reato di opportunità fondamentali per il loro recupero, favorendo invece un approccio più punitivo che può rilevarsi controproducente. In questo senso, il Decreto Caivano potrebbe compromettere l'efficacia delle misure di giustizia riparativa e la capacità del sistema di giustizia minorile di promuovere una reale trasformazione del comportamento¹⁰¹.

⁹⁸ Isabella Mastropasqua, *L'assistente sociale nella giustizia minorile e di comunità.*, cit., pp. 51-57.

⁹⁹ Silvia Larizza, *La sospensione del processo con messa alla prova*, in Elisabetta Palermo Fabris, Adonella Presutti, (a cura di), *Diritto e procedura penale minorile*, cit., pp. 291-293.

¹⁰⁰ Evangelista Ippoliti, *Il decreto Caivano, dalla lotta alla criminalità minorile al recupero ambientale*, in "Rivista tecnico-scientifica ambientale dell'arma dei carabinieri", 2024

¹⁰¹ Antonio Cavaliere, *Il c.d. decreto Caivano: tra securitarismo e simbolicità*, in "Penale Diritto e Procedura", 2024, pp. 2-9

Nel secondo comma dell'articolo 28 del D.P.R. 448/1988 vengono specificati gli effetti della sospensione. La legge prevede infatti che il giudice con un'ordinanza di sospensione del processo affidi il minore ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento del programma educativo, con la collaborazione dei servizi locali, con delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno¹⁰². L'art. 27 del D.lgs. 272/1989 prevede l'elaborazione del progetto, evidenziando i contenuti e le modalità di attuazione della prova, compresi gli specifici impegni¹⁰³. L'istituto si pone l'obiettivo di osservare la realtà del minore, tra cui la sua personalità che non è un qualcosa di definito ma in fase di evoluzione. Per fare ciò è quindi necessario creare una parentesi al di fuori del processo, che rimane quindi sospeso, per consentire al giudice di avere un riscontro nell'evoluzione della personalità del minore. La messa alla prova può essere un valido strumento di crescita qualora il piano di intervento a suo favore dia un apporto di tipo educativo¹⁰⁴.

Il programma deve prevedere principalmente prescrizioni formali per le esigenze di controllo sociale, eventuali trattamenti sanitari, attività di tipo riparatorio, prescrizioni per trattamenti psicologici/psichiatrici, frequenza scolastica/formativa o lavorativa e infine possono essere attivati dei percorsi di giustizia riparativa. Il giudice non partecipa all'elaborazione del progetto, ma può dare indicazioni, proporre modifiche o integrazioni. Secondo quanto stabilito dall'art 28 del D.P.R. 448/1988, nel progetto devono inoltre indicarsi «*le modalità di coinvolgimento del minore, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita, gli impegni specifici che il minore assume, le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell'ente locale e le modalità di attuazione dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa*»¹⁰⁵.

¹⁰² Isabella Mastropasqua, *L'assistente sociale nella giustizia minorile e di comunità.*, cit., pp. 51-57.

¹⁰³ Maria Grazie Coppetta, *La sospensione del processo con messa alla prova*, in Elisabetta Palermo Fabris, Adonella Presutti, (a cura di), *Diritto e procedura penale minorile, vol. V del Trattato di diritto di famiglia*, diretto da Zatti, Giuffrè, 2011, p. 620.

¹⁰⁴ Silvia Larizza, *La sospensione del processo con messa alla prova*, in *ivi*, pp. 284-288.

¹⁰⁵ Loredana Violi, *Il sistema sanzionatorio*, in Armando Marcillò, [et al.], (a cura di), *Il minore vittima e autore di reato*, cit., p. 294.

Il progetto deve definirsi circolare poiché deve essere costruito con criteri di assoluta consequenzialità alle aspettative iniziali, una continua ridefinizione dei problemi, dei contesti e delle situazioni. Il progetto proposto dall'assistente sociale alla persona deve essere:

- Consensuale: poiché l'accettazione è una condizione alla base del progetto, con cui si misura anche la presa di responsabilità del minore. Questo aspetto non è esplicitato nelle norme, ma risulta un elemento essenziale per il recupero sociale;
- Adeguato: poiché il progetto deve riflettere le caratteristiche della personalità del minore, e corrispondere alle sue risorse, capacità personali, sociali e interessi;
- Fattibile: poiché il progetto deve tradursi con attività che il minore possa raggiungere;
- Flessibile: poiché il progetto deve essere aperto alla rimodulazione degli obiettivi e delle attività in base all'andamento del progetto stesso. La rimodulazione può essere data sia dagli imprevisti esterni al minore (vengono meno le risorse), sia dagli imprevisti dati dal minore (esigenze del minore stesso).

L'obiettivo di tale intervento è quello di promuovere nei ragazzi cambiamenti positivi e responsabilizzazione evitando la carcerazione. Per cambiamento si intende un processo attraverso il quale il minore prende visione della rappresentazione che ha di sé, delle sue risorse e dei suoi limiti. Per responsabilità si intende un percorso attraverso il quale il ragazzo prende coscienza del reato commesso, delle sue conseguenze e degli impegni presi nell'elaborazione del progetto¹⁰⁶. La gestione della sospensione del processo, come già citato precedentemente, ricade sui servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Il minore viene affidato a loro, secondo i tempi e le modalità definiti dal giudice¹⁰⁷. Gli strumenti che utilizza l'assistente sociale per raggiungere gli obiettivi qui sopra

¹⁰⁶ Isabella Mastropasqua, *L'assistente sociale nella giustizia minorile e di comunità.*, cit., pp. 51-57

¹⁰⁷ Silvia Larizza, *La sospensione del processo con messa alla prova*, in Elisabetta Palermo Fabris, Adonella Presutti, (a cura di), *Diritto e procedura penale minorile*, cit., p. 307.

citati sono l'ascolto, l'osservazione, il sostegno e la funzione di controllo. L'attività dell'Assistente sociale è delicata e di tipo esplorativo poiché la stessa è finalizzata a conoscere tutte le potenzialità del ragazzo con l'obiettivo di conmetterle al progetto. Per questo motivo la flessibilità risulta fondamentale poiché bisogna evitare il rischio di proporre i progetti con delle attività standard, come ad es. scuola/lavoro e psicologo¹⁰⁸.

Altro elemento fondamentale è il consenso del minore poiché dà valore al progetto e ne accresce il suo significato. Quando si parla di consenso si intende in primis la volontà del minore di impegnarsi in un percorso di messa alla prova nel contesto giurisdizionale con esplicitazione formale davanti al giudice. Oltre alla fase iniziale, l'aspetto del consenso deve essere presente in ogni singolo iter procedurale dell'istituto. Affinché il progetto di messa alla prova assuma una valenza responsabilizzante, il minore non deve percepire la misura come un'imposizione, ma è necessario che venga messo nelle condizioni di aderirvi in modo spontaneo e consapevole. In ambito giuridico si parla infatti di "generica adesione" alla messa alla prova, quale primo step in cui il minore esprime la propria volontà di intraprendere quel percorso. A fondamento di tale ricostruzione sta il fatto che il progetto stesso è realizzato non "per il minore" ma "con il minore", sottolineando la sua parte attiva nel processo di realizzazione¹⁰⁹. È necessario che l'Assistente sociale lavori molto sulla motivazione del minore, poiché un'alta motivazione porta ad una piena adesione al progetto da parte del minore¹¹⁰.

Nell'art. 28 del D.P.R. n. 448/1988 viene citata la revoca della sospensione per messa alla prova in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni date dall'istituto, con la conseguente riapertura del processo¹¹¹. Terminato il periodo di prova stabilito, secondo l'art. 29 del dpr 448/1988, durante il quale gli operatori sociali hanno il compito di trasmettere al giudice con periodicità l'andamento del

¹⁰⁸ Isabella Mastropasqua, *L'assistente sociale nella giustizia minorile e di comunità.*, cit., pp. 51-57.

¹⁰⁹ Valeria Bosco, *Il ruolo del consenso nella messa alla prova minorile*, in "La Legislazione Penale", 2421-552X 2020, pp. 2-14.

¹¹⁰ Mauro Grimoldi, Roberta Cacioppo, *L'abito su misura. Significato ed effetti attesi dai contenuti di progetti di messa alla prova a favore di minori autori di reato*, in "Minori e Giustizia", 2013, n.1, pp. 122-123.

¹¹¹ Silvia Larizza, *La sospensione del processo con messa alla prova*, in Elisabetta Palermo Fabris, Adonella Presutti, (a cura di), *Diritto e procedura penale minorile*, cit., p. 314.

percorso, il giudice fissa un'udienza in cui valuterà l'esito. L'esito può essere positivo, negativo, oppure può essere predisposta una proroga. La proroga viene predisposta quando il giudice ritiene che non vi siano ancora elementi necessari e sufficienti per valutare la prova del ragazzo positivamente, poiché non si evidenzia un'evoluzione della sua situazione, motivo per il quale predispone l'aggiunta di un periodo per poter dare la possibilità al ragazzo di poter giungere ad un cambiamento. Grazie alla messa alla prova con esito positivo il minore può ottenere l'estinzione del reato. Raggiungere l'esito positivo significa constatare una positiva evoluzione della personalità, cioè la persona ha dimostrato di aver modificato il proprio assetto di vita¹¹². La norma però non indica nessun parametro di valutazione lasciando anche qui alla discrezionalità del giudice valutare se i comportamenti del minore hanno aderito al progetto. Gli elementi che vengono utilizzati per valutare il percorso di messa alla prova del ragazzo sono offerti dalla relazione finale dei servizi sociali (secondo l'art. 27, comma 5) e a seguito dell'audizione del minore.¹¹³ La sentenza che dichiara l'estinzione del reato non è iscritta nel casellario giudiziale. Se l'esito è invece negativo il processo riprende. L'udienza finale, in cui i giudici definiscono l'esito del percorso, è un momento fondamentale per il minore imputato, poiché ha la possibilità di assistere e partecipare ad una riflessione condivisa sul percorso intrapreso e sulla sua maturazione¹¹⁴.

L'aspetto fondamentale della normativa 448/1988, sempre secondo l'art 28 comma 2, era quello di poter dare la possibilità al giudice di "impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa del reato". Questa possibilità rappresenta il primo riconoscimento delle pratiche riparative nel contesto penale minorile. La messa alla prova, quindi, è il primo luogo privilegiato per l'innesto di pratiche e forme di giustizia riparativa¹¹⁵. Da qui sono nate le prime esperienze di mediazione penale

¹¹² Gruppo di lavoro del Tribunale dei minorenni di Milano, *Il trattamento dei minori sottoposti a messa alla prova: griglia per i servizi psico-sociali.*, in cit., pp. 1929-1930.

¹¹³ Maria Grazia Coppetta, *La sospensione del processo con messa alla prova*, in Elisabetta Palermo Fabris, Adonella Presutti, (a cura di), *Diritto e procedura penale minorile*, cit., pp. 624-627.

¹¹⁴ Gruppo di lavoro del Tribunale dei minorenni di Milano, *Il trattamento dei minori sottoposti a messa alla prova: griglia per i servizi psico-sociali.*, in cit., pp. 1929-1930.

¹¹⁵ Gabriella di Paolo, *La giustizia riparativa nel procedimento minorile*, in "Diritto penale Contemporaneo", 2019, p. 5.

negli anni '90 in alcune città in Italia¹¹⁶. Come vedremo, con la riforma Cartabia, all'art. 28 comma 2 del d.P.R. n. 448/1988, viene espressamente previsto che il giudice può «formulare l'invito a partecipare a un programma di giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni».

2.3. Giustizia riparativa nel processo penale minorile

La giustizia riparativa in Italia comincia ad affermarsi circa negli anni Settanta a seguito di una crisi della giustizia penale e della necessità di cambiare paradigma per risolvere le ineffettività del sistema penale tradizionale. Si tratta di un paradigma di intervento che si basa su principi differenti rispetto ai tradizionali sistemi di giustizia che nel corso del tempo hanno manifestato diverse criticità¹¹⁷. I sistemi di giustizia penale tradizionale si caratterizzano per le istanze di carattere repressivo, spesso giustificate dall'emergere di nuove e più gravi forme di criminalità minorile. I fenomeni che hanno richiamato un ritorno al sistema punitivo e di carcerazione sono quelli legati ai reati della criminalità organizzata, all'aumento di reati commessi dai minori stranieri e ai reati di bullismo anche in forma digitale. Tuttavia, le misure repressive non tengono minimamente conto delle specificità e dei bisogni dei minori¹¹⁸. C'è una consapevolezza radicata dell'inefficacia dei sistemi di giustizia penale, fondati prettamente su misure deterrenti o su programmi di riabilitazione fallimentari. L'obiettivo della giustizia riparativa si inserisce proprio in questo punto, attraverso la ricomposizione dei legami sociali lesi o spezzati dal reato. I tassi di criminalità nel mondo stanno aumentando e la concezione retributiva non riesce più a controllare questa crescita. Per questo motivo è necessario ricercare un'alternativa¹¹⁹.

¹¹⁶ Annunziata Campolo, Maria de Giorgio, *La mediazione penale minorile: osservare, ascoltare, comunicare*, in "Sicurezza e Giustizia", 2023.

¹¹⁷ Isabella Mastropasqua, *L'assistente sociale nella giustizia minorile e di comunità.*, cit., p. 161

¹¹⁸ Elena Cadamuro, *Percorsi di giustizia riparativa nell'esecuzione penale del minore*, in "Diritto Penale", 2/2020, pp. 262-263.

¹¹⁹ Gianluca Tramontano, *Introno all'idea di giustizia riparativa*, in "Minori e Giustizia", 1/2016, p.17

La giustizia riparativa si differenzia dagli altri paradigmi poiché si pone l'obiettivo di ristabilire i legami sociali attraverso la riparazione del danno ponendo al centro il riconoscimento del ruolo della vittima. Il concetto centrale della giustizia riparativa è proprio il danno, poiché corrisponde al modo in cui la vittima ha subito l'evento, le sue sofferenze, le sue domande, le sue emozioni. Nella giustizia riparativa si predilige il dialogo che viene definito un luogo sicuro, benché difficile. La sicurezza è data dal mediatore¹²⁰. Con essa quindi, si sviluppa una logica riabilitativa. Il nuovo paradigma è nato anche a seguito dello sviluppo e del riconoscimento scientifico della vittimologia, quale branca della criminologia che studia le caratteristiche della vittima, le sue relazioni con il reo e con la genesi del reato avendo finalità conoscitive e preventive¹²¹. Per vittima si intende una persona che individualmente o collettivamente ha subito una lesione, un danno fisico, mentale, psicologico, economico o sostanziale, attraverso atti od omissioni¹²². Non esiste una definizione universale del concetto di vittima e non è nemmeno possibile identificare le vittime "ideali" per la giustizia riparativa. Ciò che è necessario fare è individuare caso per caso le vittime per cui la giustizia riparativa potrebbe essere proficua, evitando di incorrere in situazioni di vittimizzazione secondaria¹²³.

Nello specifico, la prima normativa che cita le attività riparatorie è il D.lgs. 272/1989. Questa norma cita nell'art. 27 la sospensione del processo per messa alla prova che è prevista dalla norma dell'articolo 28 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, sulla base del progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Il punto 2, punto d, cita "le

¹²⁰ Patrizia Patrizi, *La giustizia riparativa: per disfare ingiustizia*, in "Minori e Giustizia", 4/2022, pp. 19-20.

¹²¹ Isabella Mastropasqua, *L'assistente sociale nella giustizia minorile e di comunità.*, cit., pp. 161-162.

¹²² Risoluzione ONU n. 40/34 del 29 novembre 1985.

¹²³ Grazia Mannozi, Giovanni Angelo Lodigiani, *La giustizia riparativa. Formati, parole e metodi*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 16.

Per il concetto di "vittimizzazione secondaria" si veda Isabella Mastropasqua, *L'assistente sociale nella giustizia minorile e di comunità. Argomenti e parole chiave*, cit., p. 165. In particolare, l'autore intende un ulteriore trauma che la vittima subisce, oltre all'evento traumatico iniziale. La vittimizzazione secondaria nasce da parte di altre persone che sono intervenute nelle fasi successive all'assistenza alla persona (soccorritori, familiari, operatori della giustizia ecc.).

modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa”¹²⁴.

L’espressione Giustizia riparativa è una traduzione del concetto inglese *Restorative Justice*. Una definizione formale e univoca di giustizia riparativa non esiste. L’espressione ha diverse definizioni in base al suo orientamento: può essere orientata sulle modalità e contenuti della riparazione, sulla vittima o sulla comunità. La definizione che viene utilizzata maggiormente è quella orientata alla vittima. Porre al centro dell’attenzione la vittima significa riconoscere i suoi bisogni. L’approccio invece che ha come focus la comunità identifica quest’ultima o come vittima, o come destinataria degli interventi di riparazione, o come partecipante del percorso riparativo. La giustizia riparativa, per la prima volta, affida un ruolo attivo alla comunità all’interno del percorso di superamento del conflitto. L’obiettivo della comunità è quello di ricostruire i legami sociali, sviluppandoli e rafforzandoli a seguito della rottura causata dal reato. In quest’ottica si può affermare che la giustizia riparativa affidi alla comunità anche una funzione di controllo del crimine con l’obiettivo di sviluppare e aumentare il senso di sicurezza collettivo¹²⁵. Nel nostro Paese spesso si utilizza il termine di mediazione per riferirsi ai programmi di giustizia riparativa. Non sempre però le due parti, vittima e autore di reato, sono gli unici protagonisti del percorso¹²⁶.

Si tratta di uno modello di giustizia valorizzato a livello sovranazionale; infatti, ritroviamo molte fonti europee che promuovono forme e programmi di giustizia riparativa:

- La Direttiva 2012/29/UE definisce la giustizia riparativa come un procedimento che “permette alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti del reato con l’aiuto di un terzo imparziale”.
- La Raccomandazione del Consiglio d’Europa (2018)8 definisce la giustizia riparativa come “qualsiasi procedimento che consente a chi è stato offeso dal

¹²⁴ Codice del processo penale minorile – D. Lgs. 272/1989: norme di attuazione.

¹²⁵ Isabella Mastropasqua, *L’assistente sociale nella giustizia minorile e di comunità*. cit., pp. 147-148.

¹²⁶ Patrizia Patrizi, *La giustizia riparativa: per disfare ingiustizia*, in cit., p. 21.

reato e a chi è responsabile di tale offesa, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni sorte con il reato mediante l'aiuto di un terzo imparziale appositamente formato”.

- La Raccomandazione n. 12/2002 del Consiglio Economico e Sociale dell'Onu, recante i Principi base sul percorso alla giustizia riparativa in ambito penale, definisce la giustizia riparativa “qualsiasi procedimento in cui la vittima e l'autore del reato e, ove opportuno, qualsiasi altro individuo o membro della comunità lesi da un reato, partecipano insieme attivamente alla risoluzione delle questioni sorte dal reato, generalmente con l'aiuto di un facilitatore”¹²⁷.

Il nuovo paradigma si focalizza su due aspetti, quello riparativo e quello relazionale. Oltre a favorire la riparazione del danno alla vittima, tenta di promuovere la rieducazione del reo partendo dal riconoscimento del danno e della propria responsabilità. Questi aspetti vengono affrontati in uno spazio di ascolto senza rigidità linguistiche e formalità processuali, in un contesto adeguato, con il supporto di una terza parte rappresentato dal mediatore. Per raggiungere questo obiettivo è fondamentale il consenso informato e la partecipazione attiva di entrambe le parti¹²⁸.

Tra i maggiori esponenti della letteratura della Giustizia Riparativa vi è Tony Marshall, che individua quattro principali obiettivi del paradigma:

- rispondere ai bisogni della vittima, quindi riconoscere la vittima in quanto tale;
- reintegrare il reo in comunità per prevenire una recidiva e per prevenire la sua marginalizzazione;
- responsabilizzazione del reo;

¹²⁷ Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, *La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile. Documenti di studio e di proposta*, Roma, 2018, pp. 18-19.

¹²⁸ Grazia Mannozi, Giovanni Angelo Lodigiani, *La giustizia riparativa. Formati, parole e metodi*, cit., p. 28.

- creare una comunità che sia in grado di supportare sia il reo che la vittima¹²⁹.

I principali strumenti che si utilizzano nel paradigma di Giustizia Riparativa sono:

- La mediazione: si configura come strumento principale, definito dalla Raccomandazione 19 (1999) del Consiglio d'Europa¹³⁰ come “procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato, con l'aiuto di una terza parte, il mediatore”;
- Le scuse formali;
- Gli incontri tra vittime e autori di reati analoghi a quello subito dalle vittime (*Victim-Community Impact Panel*);
- Incontri di mediazione allargata (*Community/Family Group Conferencing*);
- I *conference groups*¹³¹.

Lo strumento più utilizzato è proprio la mediazione. In Italia le prime sperimentazioni di mediazione penale minorile sono avvenute all'inizio degli anni Novanta, grazie a due fenomeni: l'introduzione di forme di *probation* non repressive (art. 28 del D.P.R 448/88 con la sospensione del processo con messa alla prova) e grazie alla spinta di alcuni movimenti culturali collegati alla magistratura minorile che riportavano l'esperienza di altri paesi¹³². Questo strumento è stato il primo ad essere utilizzato nelle pratiche riparative poiché permette di affrontare il conflitto in prima persona con coloro che vi sono coinvolti. La mediazione è uno strumento utilizzato per creare dei “ponti” tra le due parti, vittima e reo, con l'aiuto di un terzo soggetto, il mediatore che resta neutrale tra le parti. È fondamentale che il mediatore sia competente e appositamente formato per facilitare il processo

¹²⁹ Isabella Mastropasqua, *L'assistente sociale nella giustizia minorile e di comunità.*, cit., pp. 144-147.

¹³⁰ *Raccomandazione relativa alla Mediazione in materia penale*, Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa n. R (99)19 adottata il 15/09/1999.

¹³¹ Isabella Mastropasqua, *L'assistente sociale nella giustizia minorile e di comunità.*, cit., pp. 147-156. Per approfondimenti sugli strumenti della *restorative justice* v. Grazia Mannozi, Giovanni Angelo Lodigiani, *La giustizia riparativa. Formati, parole e metodi*, cit., p. 217 ss.

¹³² Gianluca Tramontano, Davide Barba, *La mediazione penale minorile. Un percorso per la giustizia riparativa*, Carocci Editore, 2017, p. 57.

relazionale. Per i minori la mediazione penale è utile per permettere loro di elaborare l'aspetto della responsabilizzazione circa gli effetti e le conseguenze del reato, del danno causato e sulle possibilità di riparazione. L'esito positivo comporta l'intervenuta ricomposizione o la significativa riduzione del conflitto, dal quale dovrebbe scaturirne una ridefinizione degli accordi di riparazione diretti alla vittima. Al di là del giudizio penale, è uno strumento che consente una riparazione diretta per la vittima ed educativa per l'autore di reato¹³³. L'approccio riparativo che connota la mediazione offre agli autori di reato, nel caso dei giovani che vivono in una fase cruciale del loro sviluppo personale e sociale, un'opportunità significativa di comprendere l'impatto delle proprie azioni confrontandosi direttamente con le conseguenze delle loro azioni e di assumersi la responsabilità in un contesto costruttivo. Questo metodo promuove la riabilitazione piuttosto che la punizione, favorendo la crescita personale e il reinserimento sociale dei minorenni. La mediazione può essere uno strumento valido per ristabilire le relazioni danneggiate e nel prevenire la recidiva, dimostrando che la giustizia riparativa può contribuire ad un sistema più giusto e umano, capace di rispondere alle esigenze specifiche dei giovani e della comunità¹³⁴.

Nell'ambito minorile, la mediazione penale svolgerebbe un ruolo importante poiché tali strumenti che fanno parte della giustizia riparativa hanno trovato la prima e la più ampia applicazione. Inoltre, essendo l'ambito dei minori un ambito di estrema delicatezza, tali strumenti permettono di intervenire già nelle prime fasi del processo o dell'esecuzione della pena. Si evince quindi che nel procedimento penale minorile si trovi un terreno fertile per l'impiego degli strumenti di giustizia riparativa e anche nello specifico della mediazione penale¹³⁵.

Le vie per poter accedere ai programmi di giustizia riparative sono diverse. Come già introdotto precedentemente, a seguito del d.P.R. 448 del 1988 nasce la possibilità di sospendere il processo per valutare la personalità del minore all'esito di un percorso di messa alla prova. La messa alla prova può contenere nel suo

¹³³ Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, *La mediazione penale e altri percorsi*, cit., pp. 18-21.

¹³⁴ Elena Mattevi, *Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale*, Università degli studi di Trento – Facoltà di Giurisprudenza, 14, 2017, pp. 396-399.

¹³⁵ Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, *La mediazione penale e altri percorsi*, cit., p. 8.

progetto prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a conciliare il minore con la vittima. Tale disposizione costituisce la via d'ingresso più chiara e valida, anche per quel che riguarda la mediazione. Essa è anche quella più utilizzata. Alcune realtà territoriali invece, a seguito di appositi protocolli, hanno deciso di estromettere i percorsi di giustizia riparativa dal progetto di messa alla prova. Il percorso riparativo però viene proposto come un'opportunità indipendente ed ulteriore rispetto alle prescrizioni che rientrano nel progetto di messa alla prova¹³⁶. È importante che la messa alla prova non possa e non debba essere considerata in automatico giustizia riparativa. Al suo interno vi possono essere processi riparativi ma è bene tenere a mente che tale istituto è pensato specificatamente per la persona minorenni, per uno sviluppo della sua personalità per incrementare il suo agire responsabile. Quindi la messa alla prova di per sé non è pensata per entrambe le parti, quindi nello specifico per la vittima¹³⁷. I programmi di giustizia riparativa, oltre ad essere legati ai progetti di messa alla prova o proposti come un percorso indipendente, possono essere utilizzati nelle prime fasi del procedimento penale, ovvero nel contesto dell'udienza preliminare. Ciò significa che gli strumenti di giustizia riparativa possono essere utilizzati e proposti in ogni fase del procedimento penale¹³⁸.

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, nel suo documento del 2018, raccomandava alle Autorità giudiziarie, al Ministero della Giustizia, e agli altri enti, tra cui regioni e comuni, di assicurare che i servizi di mediazione penale fossero presenti su ogni territorio competente, quindi in ogni distretto di corte d'appello, per rendere omogeneo il servizio e il suo accesso in tutto il territorio italiano. Inoltre, raccomandava la conformità dei servizi di mediazione penale o di giustizia riparativa in generale e di garantire l'accessibilità al servizio sia all'autore di reato, sia alla persona offesa. In particolare, secondo l'Autorità Garante, i comuni devono essere garanti della gratuità dei servizi di giustizia riparativa e nello specifico della mediazione, assicurando la continuità del percorso. Il servizio deve essere accessibile in modo uguale ed è necessario salvaguardare alcuni dei principi

¹³⁶ Ivi, pp. 24-27.

¹³⁷ Patrizia Patrizi, *La giustizia riparativa: per disfare ingiustizia*, in cit., pp. 24-25,

¹³⁸ Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, *La mediazione penale e altri percorsi*, cit., pp. 27-30.

fondanti della giustizia riparativa, tra cui la presunzione di non colpevolezza, di confidenzialità, di perseguire la dimensione partecipativa del percorso che influirà sull'esito. Inoltre, è necessario assicurare la volontarietà nell'accesso mediante un consenso libero, informato e revocabile¹³⁹.

Recentemente, il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 "Riforma Cartabia" titolo IV ha disciplinato in modo organico la giustizia riparativa, definendola al capo I, art. 42, come:

«Ai fini del presente decreto si intende per: giustizia riparativa: ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore»¹⁴⁰. La Riforma Cartabia, infatti, ha introdotto in maniera strutturata la possibilità per la persona di accedere ai programmi di giustizia riparativa definendo in maniera esplicita i principi che regolano la stessa nei seguenti punti:

- la partecipazione attiva e volontaria;
- l'equa considerazione dell'interesse della vittima e dell'autore dell'offesa;
- il coinvolgimento della comunità;
- la riservatezza;
- la ragionevolezza e proporzionalità dell'esito riparativo;
- l'indipendenza del mediatore e la garanzia del tempo necessario;
- gli obiettivi da perseguire;
- il riconoscimento della vittima;
- la responsabilizzazione della persona autore di reato;
- il consenso informato, libero ed espresso in forma scritta¹⁴¹.

¹³⁹ Ivi, pp. 59-63.

¹⁴⁰ D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 "Riforma Cartabia". Per un commento sulla nuova disciplina v. Francesco Cingari, La giustizia riparativa nella riforma Cartabia, in *Sistema penale*, 24.11.2023.

¹⁴¹ Artt. 42-67, D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 "Riforma Cartabia".

- L'importanza di ragionare sulla distanza temporale dei percorsi di giustizia riparativa dal fatto reato. Ogni programma ha un tempo adatto per essere espletato che non si può conoscere a priori. Quando si fa ricorso ai programmi di giustizia riparativa è importante dar rilievo al tempo della persona, salvaguardando gli scopi prefissati inizialmente. In questo modo si tutela e si rispetta la sensibilità delle due parti¹⁴².

La normativa esplicita finalmente la possibilità da parte dell'autorità giudiziaria dell'invio dei minorenni imputati e/o condannati, previa informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa¹⁴³. L'art. 46 "Diritti e garanzie per le persone minori di età", specifica che le disposizioni devono essere applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze del minore, tenendo conto il suo superiore interesse¹⁴⁴.

L'accesso viene sempre garantito in ogni stato e grado del procedimento penale con la possibilità di accedere a programmi di giustizia riparativa senza preclusioni relative alla fattispecie di reato o sulla sua gravità. Per questo motivo, alla luce della nuova normativa, ad oggi si può far preciso riferimento ai programmi di giustizia riparativa in modo definito e chiaro, come disciplinati dal D.lgs. 150/2022¹⁴⁵. Inoltre, è da sottolineare come quest'ultima normativa istituisca i Centri per la giustizia riparativa. Fino ad oggi i programmi di giustizia riparativa venivano curati dal privato sociale, senza normativa di riferimento, in modo non continuativo, a seconda dei fondi disponibili e in modo disomogeneo sul territorio. Con la Riforma Cartabia questi centri vengano istituiti presso gli enti territoriali¹⁴⁶. La disciplina della giustizia riparativa introdotta dalla Riforma Cartabia segue le disposizioni della Direttiva 2012/29/UE¹⁴⁷, che rappresenta il faro europeo per le legislazioni in

¹⁴² Grazia Mannozi, Giovanni Angelo Lodigiani, *Le tre sfide della giustizia riparativa*, in "Minori e Giustizia", 1/2016, p. 154.

¹⁴³ Art. 84, D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 "Riforma Cartabia".

¹⁴⁴ Art. 46, D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 "Riforma Cartabia".

¹⁴⁵ Art. 44, D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 "Riforma Cartabia".

¹⁴⁶ D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 "Riforma Cartabia".

¹⁴⁷ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato¹⁴⁸. Si attende ora la concreta attuazione della riforma, posto che i centri per la giustizia riparativa non sono ancora stati istituiti. Molto, inoltre, dipenderà dalla formazione dei mediatori esperti in giustizia riparativa, recentemente definita dal D.M. 9 giugno 2023.

La giustizia riparativa soprattutto nell'ambito minorile può rappresentare un paradigma in grado di creare un momento di riflessione sul significato del reato commesso. L'adozione di questo programma può fornire delle risposte adatte e ragionate sui bisogni e sulle esigenze del minore. Già da tempo ormai si sta ragionando su un sistema con dei percorsi che supportino, motivino l'impegno del minore verso l'obiettivo finale che è la responsabilizzazione. Questo obiettivo può essere raggiunto solo attraverso la partecipazione attiva e propositiva del minore. Solo in questo modo il minore avrà la possibilità di aderire positivamente al progetto. Nello specifico, nel progetto di messa alla prova, un ruolo fondamentale nel percorso di responsabilizzazione possono avere le attività riparative in cui il minore ha la possibilità di sperimentare e lavorare sulla riparazione delle conseguenze dannose del reato e sulla possibile conciliazione con la vittima. Secondo la Corte costituzionale la pretesa punitiva deve arretrare dinnanzi all'esigenza di recupero sociale del minore. È necessario porre particolare attenzione ai bisogni educativi dei minori, i quali devono essere accompagnati nella parte rieducativa della pena. Tenendo conto dei principi della minima offensività del processo minorile, la normativa del 1988 ha introdotto pratiche riparative al fine di evitare effetti deresponsabilizzanti, con l'obiettivo di raggiungere l'inclusione sociale e prevenire la commissione di ulteriori reati. Quindi l'obiettivo finale delle pratiche riparative nel processo penale minorile è quello di favorire la responsabilizzazione e l'educazione del minore autore di reato favorendo la dimensione relazionale del minore¹⁴⁹. La riforma Cartabia, promuovendo e disciplinando i programmi di giustizia riparativa, potrà auspicabilmente consentire un ricorso più diffuso anche a strumenti diversi dalla mediazione autore-vittima,

¹⁴⁸ Marco Bouchard, Fabio Fiorentin, *Sulla giustizia riparativa*, In *Questione Giustizia*, 4/2021, p. 39.

¹⁴⁹ Elena Cadamuro, *Percorsi di giustizia riparativa nell'esecuzione penale minorile*, in cit., pp. 259-264.

favorendo la riparazione anche per quei casi in cui in precedenza il ricorso alla mediazione penale veniva considerato inopportuno.

3. La ricerca

3.1. L'U.S.S.M. di Trieste e la domanda di ricerca

A seguito dell'approfondimento teorico in riferimento alla devianza minorile e alle diverse forme di disagio e di conseguenti aspetti giuridico/normativi della prima parte della tesi, ci si avvia ora all'enunciazione dell'attività di ricerca svolta presso gli uffici dell'U.S.S.M. di Trieste.

L'U.S.S.M. di Trieste fa capo al Centro di Giustizia minorile di Venezia, che è competente per le regioni del Friuli-Venezia Giulia, Veneto e le province di Trento e Bolzano¹⁵⁰. L'U.S.S.M. di Trieste è invece l'ufficio competente del territorio delle province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone a cui si aggiungono anche alcuni comuni del Veneto Orientale, tra cui Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza e Teglio Veneto¹⁵¹. L'Ufficio di Trieste è composto da tre Assistenti Sociali, due delle quali coprono il territorio di Trieste e Veneto Orientale e la terza copre il territorio della Provincia di Gorizia. È presente anche un ufficio distaccato a Udine dove sono presenti tre Assistenti Sociali che coprono il territorio di Udine e Pordenone. La competenza territoriale, essendo così vasta, porta con sé problematiche e criticità sociali caratteristiche del territorio.

Una criticità generale che tutti gli operatori hanno condiviso è quella di un aumento delle segnalazioni dei minori. Infatti, secondo i dati del Servizio di analisi criminale, tra il 2010 e il 2022 si rileva un aumento del 15,34% delle segnalazioni di minori, di cui 28.196 nel 2010 e 32.522 nel 2022¹⁵². I dati sono inseriti in un contesto ante e post pandemico. Gli operatori stessi dell'Ufficio di Servizio Sociale evidenziano come la pandemia, periodo di forti restrizioni e difficoltà materiali, ha

¹⁵⁰ Centro di Giustizia minorile Venezia, Ministero della Giustizia https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/centro_per_la_giustizia_minorile_veneto_friulivg_trento_e_bolzano.

¹⁵¹ Tribunale per i Minorenni, Competenza Territoriale https://tribmin-trieste.giustizia.it/it/competenza_territoriale.page.

¹⁵² Servizio Analisi Criminale, Dipartimento della pubblica sicurezza. Direzione Centrale della polizia criminale, *Criminalità minorile in Italia 2010-2022*, Roma, 2023, p. 8.

messo in forte difficoltà i minori sotto molti punti di vista, portandoli a compiere azioni criminali.

Un ulteriore aspetto evidenziato è quello di lavorare con realtà diverse per ogni territorio. Con realtà diverse si intende principalmente la presenza e la disponibilità diversificata del privato sociale e di associazionismo. Questo aspetto è fondamentale soprattutto per le attività riparative che fanno parte del progetto della messa alla prova. Inoltre, si è riscontrato in un decennio un sensibile aumento della popolazione straniera. Tra gli esempi principali del territorio possiamo citare il Basso Isontino, nella provincia di Gorizia, in cui è stabile una grandissima comunità bengalese¹⁵³. Lo stesso vale per la città di Trieste, che essendo la prima città dalla rotta balcanica, ospita un numero importante di minori e adulti stranieri, creando un contesto multiculturale¹⁵⁴.

Facendo seguito al contesto in cui si è svolto il tirocinio, è necessario prima definire la domanda di ricerca nata da questa esperienza formativa. La domanda di ricerca nasce da un quesito emerso da un confronto tra la Procura del Tribunale di Trieste e l'Ufficio del Servizio Sociale dei minorenni di Trieste, ossia comprendere se il percorso di messa alla prova a cui il minore ha aderito, ha avuto un'effettiva valenza educativa e se l'eventuale esito positivo ha avuto incidenze apprezzabili sul percorso di crescita e responsabilizzazione del minore stesso.

La ricerca prende in esame una parte dei percorsi di messa alla prova in fase processuale conclusi nel 2021. È stato scelto l'anno 2021 poiché rappresenta, per l'Ufficio del Servizio Sociale dei Minorenni di Trieste, l'anno più idoneo per poter approfondire l'argomento. L'anno in questione non è infatti troppo "lontano" nel tempo e, inoltre, è l'anno post pandemia Covid-19, da cui possono emergere

¹⁵³ Gli stranieri residenti a Monfalcone al 1° gennaio 2003 erano 1219 e rappresentavano il 4,5% della popolazione. Ad oggi invece rappresentano il 30% con la comunità bengalese come maggioranza. Marco Barone, *In cinque anni a Monfalcone lo stesso numero di bengalesi di vent'anni di immigrazione*, in "Il Monfalconese", 2023, <https://www.ilmonfalconese.it/in-cinque-anni-a-monfalcone-lo-stesso-numero-di-bengalesi-di-ventanni-di-immigrazione/>.

¹⁵⁴ La popolazione straniera residente a Trieste al 1° gennaio 2023 sono 22.878 e rappresentano l'11,5% della popolazione residente. Le comunità straniere più numerose sono dalla Repubblica di Serbia (16,5%), Romania (14%) e Kosovo (7,6%). Dati Istat, Comune di Trieste, Cittadini stranieri Trieste 2023, <https://www.tuttitalia.it/friuli-venezia-giulia/14-trieste/statistiche/cittadini-stranieri-2023/>.

informazioni in merito ai percorsi proposti durante e post pandemia. Quest'ultima ha creato non poche difficoltà anche in questo servizio sia nella realizzazione dei progetti, sia perché le udienze sono state rinviate di molti mesi creando diversi momenti di stallo. Inoltre, i progetti nati nel 2020, in prevalenza quelli in cui si prevedevano attività educative/riparative, hanno subito conseguenze derivanti dalle restrizioni poiché le realtà territoriali non potevano accogliere i ragazzi a causa delle misure anticontagio che lo impedivano.

La ricerca è stata suddivisa in due parti. La prima parte è caratterizzata dal questionario somministrato agli operatori con al conseguente analisi e valutazione dei dati. La seconda parte è caratterizzata dal questionario somministrato dai ragazzi e dagli opportuni approfondimenti¹⁵⁵. La ricerca si è sviluppata dal mese di febbraio 2023 a marzo 2024. Nel febbraio 2023, agli inizi del tirocinio formativo curriculare, si è iniziato fin da subito a ragionare sui questionari dei ragazzi impostando così un modello di riferimento. In una seconda fase si è sviluppato il questionario per gli operatori. Il Centro di Giustizia Minorile ha autorizzato la ricerca nel mese di agosto 2023 e nel periodo successivo gli operatori hanno iniziato ad inoltrare le lettere di avviso ai ragazzi in cui veniva segnalata la possibilità di partecipare all'attività di ricerca, con somministrazione del questionario e che sarebbero stati contattati dall'Assistente Sociale di riferimento. Successivamente all'invio delle lettere di presentazione del progetto, gli operatori hanno contattato i ragazzi per raccogliere le loro adesioni. Nella terza fase, a seguito della loro autorizzazione, ho contattato i ragazzi che si sono resi disponibili per fissare l'incontro finalizzato allo svolgimento dell'intervista. Le interviste sono state svolte tra il mese di febbraio e marzo 2024.

3.2. Strumenti, campione e metodo di rilevazione

Lo strumento utilizzato è stato quello del questionario. Il questionario somministrato agli operatori ha l'obiettivo di raccogliere dati in merito all'Ufficio di Trieste ed avere un quadro sull'Istituto della messa alla prova dell'anno 2021, tra

¹⁵⁵ Per questa domanda di ricerca sono state utilizzate solo fonti primarie. Le fonti di raccolta dati primarie, sono dati raccolti ad hoc.

cui i tipi di reato, l'età in cui il minore ha commesso il reato, l'età in cui il minore ha svolto la messa alla prova, la nazionalità, la residenza e il periodo di durata della messa alla prova. Il secondo questionario è stato somministrato ai ragazzi selezionati e aveva una prima parte di dati anagrafici, ovvero età, genere e residenza. La seconda parte andava ad indagare diverse dimensioni, tra cui quelle della progettualità della messa alla prova, del cambiamento dei ragazzi a seguito del percorso e la dimensione relazionale dei ragazzi con gli operatori. Entrambi i questionari si compongono sia di una parte quantitativa che di una parte qualitativa. Il tempo di compilazione del questionario dei ragazzi non supera i 15 minuti, pensato come tempo necessario per mantenere vivo l'interesse e l'impegno dei ragazzi. Prima di somministrare loro il questionario è stato fatto compilare il modulo della privacy. L'intervista degli operatori si è prolungata nel tempo poiché hanno dovuto fare una ricerca rispetto ai casi che avevano in carico in quel periodo.

Per quel che riguarda il campione rispetto al primo questionario, sono stati coinvolti tutti gli operatori dell'USSM di Trieste, in totale sei Assistenti sociali. Per quel che riguarda i ragazzi, in accordo comune con l'USSM, l'idea iniziale era quella di intervistare dieci ragazzi (quale campione rappresentativo)¹⁵⁶, che rappresentavano due unità per ogni provincia. L'obiettivo era valutare se le differenziazioni territoriali incidono sul percorso della Messa alla prova. Tuttavia, vi è stata la possibilità di intervistare concretamente un numero inferiore di minori, poiché molti non si sono resi disponibili per l'intervista o molti risultavano non raggiungibili.

L'intervista si è svolta online o in Ufficio del Servizio Sociale per i minorenni a Trieste. La scelta era dettata dalla distanza di residenza dei ragazzi rispetto all'Ufficio a Trieste o Udine. La scelta di somministrare il questionario in modalità *face to face* ai ragazzi è stata dettata dal fatto di poter dare un aiuto all'intervistato, in modo da dare risposte più precise. Per quel che riguarda gli operatori, essendosi

¹⁵⁶ «Il campione rappresentativo è un sottoinsieme di dati che può riprodurre caratteristiche simili a quelle di un gruppo più ampio. Il campionamento rappresentativo aiuta ad analizzare grandi porzioni della popolazione in quanto i dati generati contengono versioni ridotte, quindi meglio gestibili, delle caratteristiche del gruppo più ampio.», Cos'è un campione rappresentativo? <https://it.surveymonkey.com/market-research/resources/how-to-get-a-representative-sample/>

resi disponibili a rispondere al questionario in orario di lavoro, ho consegnato loro i questionari dando loro un periodo entro il quale riconsegnarlo compilato.

4. Analisi dei dati

4.1 Gli esiti del questionario somministrato agli operatori


A seguito dell'intervista fatta agli operatori sono emersi molti dati rilevanti ai fini della ricerca. Dall'analisi dati è emerso che le sospensioni del processo con messa alla prova terminate nel 2021 sono state in totale 42. Ma il numero totale dei ragazzi coinvolti nei programmi di messa alla prova è 31. Questo dato indica che diversi ragazzi hanno concluso più messe alla prova nello stesso anno, ovvero sette ragazzi. Tre persone hanno avuto una proroga di un ulteriore periodo di valutazione. Le proroghe vengono predisposte dal giudice poiché ritiene che non vi siano elementi sufficienti per poter valutare il percorso fatto dal ragazzo.

Tabella 1. Confronto del numero dei ragazzi al momento della commissione del reato e dell'inizio della messa alla prova in relazione alla classe di età.

	Età al momento della commissione del fatto-reato dei ragazzi	Età al momento dell'inizio della messa alla prova
CLASSI D'ETÀ	N° Ragazzi	N° Ragazzi
14	3	0
15	8	0
16	11	2
17	20	2
18		10
19		16
20		9
21		2
22		1
23		0
24		0

Dai dati emersi dalla tabella 1, la classe d'età in cui i ragazzi hanno commesso più reati è 17. Questo dato sottolinea come i reati siano prevalenti nel periodo adolescenziale, come fase di forte cambiamento che spesso porta periodi di turbamento e smarrimento nel giovane. La classe d'età, invece, in cui hanno iniziato il percorso di messa alla prova è 19. I due dati appena analizzati, portano alla luce le tempistiche del procedimento minorile. Dal fatto reato, all'inizio del percorso di messa alla prova trascorre mediamente due anni. In questo lasso di tempo accade spesso che alcuni ragazzi già in autonomia rielaborino le azioni da loro compiute, affrontando con più responsabilità e consapevolezza il percorso di messa alla prova.

Grafico 1. Nazionalità dei ragazzi sottoposti alla Messa alla prova conclusa nel 2021.




Il questionario degli operatori ha una sezione dedicata alla nazionalità dei ragazzi. Il grafico n.1, infatti riporta le percentuali delle nazionalità coinvolte nelle messe alla prova concluse nel 2021. Dai dati emerge che la nazionalità italiana, al 74%, è quella prevalente tra i ragazzi in carico alla giustizia minorile. Le nazionalità straniere riportano dati minori, tra cui quella albanese al 13%, quella slovena al 4%, e quella austriaca, dominicana e ucraina al 3%. Questo dato porta alla luce il fatto che nonostante ci sia una forte presenza di comunità straniere sul territorio del

Friuli-Venezia Giulia, in particolare a Trieste e a Monfalcone, la prevalenza dei reati resta comunque commessa da ragazzi di nazionalità italiana.

Rispetto al territorio è emerso un altro dato interessante indagando la provincia di residenza dei ragazzi. Analizzando i dati, dei 31 ragazzi, 17 sono residenti a Trieste, 16 a Udine, 5 ragazzi a Pordenone, 2 ragazzi in Veneto e 2 a Gorizia. Questi dati evidenziano come le città di media grandezza come Trieste e Udine, portino ad un aumento di criminalità nel mondo minorile.


Grafico 2. Reati delle Messe alla prova concluse nel 2021.



Tra gli obiettivi dell'intervista, vi è anche quella di indagare i reati commessi dai minori per cui poi successivamente è stato sospeso il processo con messa alla prova (si veda grafico n.2). Gli operatori al momento dell'intervista hanno indicato i reati principali per cui è stato aperto un procedimento a loro carico. Per questo motivo, sommando il numero dei reati, la somma non corrisponde né al numero dei ragazzi, né al numero delle messe alla prova. I reati che sono emersi sono molteplici. Si evince che il reato più frequente è quello del furto (art. 624 c.p.). Al secondo posto ritroviamo il reato di spaccio di stupefacenti (art. 73 del D.P.R. 309/90). Tra i reati si possono osservare anche quelli più gravi tra cui tentato omicidio (art. 56 c.p.) e violenza sessuale su minore (art. 609 quater c.p.), rispettivamente di una e due

persone. Dai dati riportati si può osservare il fatto che la messa alla prova è stata concessa anche per reati molto gravi, tra cui violenza sessuale o tentato omicidio. Avendo a disposizione una quantità di dati molto grande, facendo una ricerca molto più specifica, sarebbe interessante capire se gli esiti delle messe alla prova potrebbero avere una proporzionalità diretta all'entità dei reati commessi. Questa osservazione sicuramente potrebbe fare emergere degli aspetti molto interessanti rispetto alla concessione di tale istituto e la risoluzione di essa in relazione al reato.

Grafico 3. Prescrizioni contenute nei progetti di messa alla prova conclusi nel 2021.




Il progetto formativo comprende più attività assieme, per questo motivo la somma dei dati emersi dal grafico n.3 non corrisponde al numero totale delle messe alla prova. In linea generale le attività hanno riguardato eventuali percorsi sanitari, prescrizioni per percorsi psicologici/psichiatrici, frequenza scolastica/formativa o lavorativa e attività di tipo riparatorio. Come si osserva nell'immediato, in tutte le messe alla prova (tot. 42) sono state previste attività riparatorie. Queste hanno compreso attività più disparate tenendo conto delle attitudini e passioni del ragazzo o tenendo conto della disponibilità del territorio. Citando alcune attività riparatorie indicate dagli operatori troviamo attività che si sono svolte in: comunità per disabili, Caritas, Croce Rossa, associazione che ha in gestione dormitori per persone senza

fissa dimora, canili/gattili, attività in parrocchia per riordino e manutenzione spazi, associazioni per offrono sostegno e attività/solidarietà a persone straniere, mensa parrocchiale, maneggio, protezione civile, attività al centro culturale per incontri di confronto su temi di legalità e cittadinanza attiva, Scout, cooperative agricole, associazioni sportive per disabili, associazione per donne con fragilità, associazione parrocchiale per smistamento e consegna alimenti, attività con persone anziani o disabili ecc.

Per quel che riguarda le attività lavorative, si evidenzia che si tratta di un'attività presente in 17 progetti. In questa categoria rientrano sia percorsi lavorativi già avviati, sia la ricerca di un'occupazione, sia l'attivazione di borse lavoro. Nella categoria del sostegno psicologico non vi rientrano tutte le messe alla prova. Questo percorso può essere attivato sia dai servizi specialistici (Consultorio Familiare, Sert o Neuropsichiatria), oppure mediante un'associazione di psicologi volontari con cui l'USSM di Trieste collabora.


I percorsi formativi risultano essere presenti solo in 12 progetti di messa alla prova. In questa categoria vi rientrano sia i percorsi scolastici-formativi, sia i percorsi universitari.

Grafico 4: Durata della Messa alla Prova concluse nel 2021 in classi di riferimento.



Per quel che riguarda la durata delle messe alla prova (si veda grafico n.4), emerge che il periodo più frequente che viene concesso per la messa alla prova è quella che va dai 7-12 mesi, che corrisponde al 47%. Il periodo meno frequente è quello che supera i 24 mesi, a cui corrisponde il 3%. Questo dato porta alla luce il fatto che il giudice che dispone un percorso di messa alla prova dà la possibilità ai ragazzi di avere un periodo medio lungo per poter intraprendere un percorso riparatorio. A discrezionalità del giudice il periodo medio-lungo è considerato idoneo per poter portare a termine il percorso di messa alla prova in modo positivo.

Grafico 5. Esito delle messe alla prova concluse nel 2021.



Infine, il questionario indaga circa gli esiti dei progetti (si veda grafico n.5). Come si può evincere dal grafico qui sopra riportato, gli esiti positivi sono in maggioranza, a cui corrispondono in totale 36 messe alla prova positive, cioè l'86% del totale. Gli esiti negativi corrispondono al 14%, cioè un totale di 6 messe alla prova. Nonostante molte di esse fossero in svolgimento durante il periodo Covid, che per molti dei ragazzi ha significato non poter accedere ad alcuna attività riparatoria, il percorso è comunque risultato positivo. Più di tre quarti del totale, l'86% ha svolto un buon percorso di messa alla prova.

Agli operatori è stato chiesto di indicare se nei progetti di Messa alla prova erano previste attività o programmi di giustizia riparativa, e nello specifico gli esiti di queste. Gli operatori hanno indicato come numero di progetti in cui era prevista anche una parte riparatoria, il totale delle messe alla prova presenti. Questo dato indica che tutti i progetti di Messa alla Prova prevedevano attività riparatorie. Si precisa che per attività riparatorie in questo caso si intende un tipo di attività senza un progetto proprio della giustizia riparativa come definito dalla Riforma Cartabia, in quanto la stessa è stata emanata successivamente alle messe alla prova prese in esame in questa tesi. Né sono state previste nello specifico attività di mediazione con la vittima. Gli esiti di queste attività seguono gli esiti di tutto il progetto.

4.2 I risultati dell'indagine condotta con i minori autori di reato

Come già spiegato nella parte introduttiva, su un totale di 31 ragazzi che hanno concluso la Messa alla Prova nel 2021, l'idea iniziale della ricerca era quella di intervistarne 10, considerando di poter prendere due campioni per provincia per poter valutare le eventuali differenze territoriali. La ricerca si è potuta condurre in verità con l'apporto di 7 ragazzi intervistati.

Su 31 ragazzi infatti molti sono risultati irreperibili, altri non hanno voluto aderire, alcuni invece non sono stati valutati come campione idoneo poiché a loro carico pendevano anche altri procedimenti penali. Due ragazzi invece hanno dato una prima disponibilità agli Assistenti sociali che li hanno contattati, per poi risultare irraggiungibili al momento della presa di contatto per concordare il momento dell'intervista.

L'intervista indaga diverse dimensioni. Il questionario ha una prima sezione che raccoglie i dati anagrafici. Successivamente si sviluppa con delle domande aperte che vanno ad approfondire alcune dimensioni della Messa alla prova. Vi è anche una domanda su una dimensione relazionale con la figura dell'Assistente Sociale. Infine, c'è l'ultima parte che indaga sulla fase successiva alla conclusione della Messa alla Prova (si veda la scheda n.2 in Appendice).

Su un totale di 7 ragazzi, 6 sono di sesso maschile e una sola di sesso femminile con un'età media di 23 anni. Per quel che riguarda la provincia di residenza, 5 ragazzi sono residenti nella provincia di Trieste, uno di Udine e uno di Pordenone.

Questa disparità non ha permesso di evidenziare eventuali differenze nel percorso della Messa alla prova rispetto ai progetti proposti. Per quel che riguarda la nazionalità invece, 6 su 7 sono di nazionalità italiana. Anche questo dato non ha permesso di evidenziare le eventuali differenze sul percorso. Solo un ragazzo è di nazionalità albanese. L'età media in cui hanno commesso il reato è di 16 anni. L'età media in cui hanno invece svolto la MAP è 19 anni. Questi ultimi due dati ci indicano anche il periodo entro il quale viene attivata la Messa alla Prova dalla commissione del reato, che è di circa tre anni.

Grafico 6. Prescrizioni dei progetti delle Messe alla prova concluse nel 2021 in riferimento al campione intervistato.



Come si evince dal grafico n.6, le attività dei ragazzi proposte nel progetto di Messa alla Prova sono numerose. Il progetto è variabile e tiene conto del reato commesso e delle attitudini, risorse e passioni dei ragazzi. Dal grafico si può osservare che tra le attività proposte vi è anche la voce "sport" poiché uno dei ragazzi intervistati praticava sport a livello agonistico ed essa è stata un'attività che è stata messa in risalto e valorizzata nel suo percorso. L'attività più frequente è quella dei colloqui periodici con l'Assistente sociale, che viene inserita come attività specifica all'interno del progetto, utilizzata soprattutto come strumento di verifica e monitoraggio. I colloqui periodici danno la possibilità all'operatore di


verificare l'andamento del progetto, per capire se il percorso messo in atto sia funzionale al ragazzo e soprattutto se sia uno strumento per poter motivare i ragazzi e valutare insieme a loro l'andamento del progetto.

Attività riparative nei progetti di Messa alla Prova concluse nel 2021:

- Dopo scuola con bambini;
- Pulizia ambulanze;
- Distribuzione beni di prima necessità per persone in difficoltà (associazione parrocchiale);
- Associazione per donne vittime di violenza;
- Attività con anziani in microarea;
- Basket con persone disabili;
- Scout;
- Vendita prodotti realizzati da persone in carcere;
- Proseguire lo sport a livello agonistico.

Come si può evincere dal grafico n.6 sopra riportato, le attività riparative sono le più disparate. Esse vengono selezionate tenendo conto delle attività eventuali a cui i ragazzi già partecipano, le disponibilità territoriali e il reato commesso.


Grafico 7. Soggetti che hanno supportato il ragazzo durante il percorso di Messa alla prova concluso nel 2021 in riferimento al campione intervistato.



Il grafico n.7 appena esposto espone i dati relativi alle persone che hanno trasmesso supporto ai ragazzi durante il percorso. La persona che è stata più spesso citata è l'Assistente Sociale, dato fondamentale poiché evidenzia come la figura dell'operatore sia molto importante durante il percorso per mantenere viva la motivazione del minore. Infatti, nel questionario è presente una domanda che indaga il rapporto instauratosi tra il ragazzo e l'Assistente Sociale. Tutti i ragazzi intervistati hanno risposto in modo positivo, sottolineando che il rapporto è stato sempre molto buono o ottimo, di supporto. Due ragazzi hanno approfondito meglio questa parte. Uno nello specifico ha sottolineato che si è sentito libero di esprimersi, l'altro ha affermato di essere stato inizialmente in conflitto ma poi di essere riuscito a costruire un rapporto di fiducia. La relazione venutasi a creare tra il ragazzo e l'operatore appare quindi fondamentale per l'esito del percorso. Spesso i ragazzi che entrano in questo circuito penale hanno poca rete di supporto. Per questo motivo, il supporto da parte dell'operatore che mantiene viva la motivazione del ragazzo durante la messa alla prova è un aspetto incisivo sull'esito del percorso.

Un'altra figura di supporto citata i cui dati sono interessanti è la Responsabile dell'associazione dove il minore ha svolto il suo percorso riparativo. Questo dato fa emergere come sia importante il contesto in cui il minore svolge le sue attività riparative e il ruolo importante che può svolgere la persona che si prende l'impegno di seguire i ragazzi. Il dato che suscita più interesse e curiosità è infine la voce tirocinante dell'Assistente Sociale. Spesso la figura del tirocinante non viene adeguatamente valorizzata, ma in questo contesto la sua presenza ha influito in modo positivo nel percorso di un ragazzo.

Grafico 8. Attività in cui sono impegnati attualmente i ragazzi in riferimento al campione intervistato.



Rispetto alla domanda sulla tipologia di impiego attuale, come si evince dal grafico n. 8 sopra riportato, attualmente 6 ragazzi lavorano, 1 ragazzo è in cerca di lavoro e due ragazzi oltre al lavoro studiano anche all'Università. Rispetto alla domanda del questionario, ciò che è emerso è che i ragazzi hanno parlato della loro situazione attuale con molto entusiasmo per le loro attività, poiché molti di loro hanno intrapreso carriere lavorative interessanti. Due ragazzi sono occupati nel mondo della moda e del cinema, un ragazzo si sta impegnando per entrare nel

mondo della musica, un ragazzo è responsabile di un settore in un supermercato. L'ultimo, seppur giovanissimo, sta per aprire un ristorante con i fratelli più piccoli.

Il questionario, tra le domande proposte, ha anche l'obiettivo di indagare se la messa alla prova ha inciso sul percorso di vita dei ragazzi. A questa domanda, 4 ragazzi su 7 hanno risposto in modo positivo, confermando che il percorso intrapreso ha inciso molto sulla loro vita. Tre ragazzi invece hanno risposto in modo negativo, spiegando che il percorso di messa alla prova non ha cambiato il loro percorso di vita.

Successivamente, alla domanda "Ci sono state esperienze che hai trovato particolarmente significative o utili durante il percorso?", 4 ragazzi hanno evidenziato come alcune attività di volontariato sono state significative. I ragazzi hanno osservato come dedicare del tempo in attività riparative ha concesso loro l'occasione di poter riflettere sul loro percorso personale e sui reati commessi. Un solo ragazzo ha citato l'attività svolta con lo psicologo come attività di supporto prevalente per la buona riuscita del percorso. Tre ragazzi invece non hanno evidenziato nessuna esperienza significativa.

Tra le domande inserite nel questionario vi è anche quella che indaga gli eventuali ostacoli affrontati durante il percorso. Tre dei ragazzi intervistati hanno infatti espresso alcune difficoltà. Tra di esse per un ragazzo vi era la difficoltà di concedere la sua fiducia ad un procedimento imposto. Il secondo ragazzo ha evidenziato delle difficoltà in relazione agli spostamenti dal suo territorio di residenza al Tribunale dei Minori. Infine, l'ultimo ostacolo emerso durante il confronto con il terzo ragazzo era legato alla difficoltà di portare avanti un percorso psicologico complicato. Quattro ragazzi invece non hanno riscontrato nessuna difficoltà.

L'ultima parte del questionario, che si reputa il più importante, indaga la sfera del cambiamento a seguito del percorso. Il dato che emerge maggiormente dalle risposte è che il cambiamento è avvenuto soprattutto in relazione al concretizzarsi nei ragazzi di un'idea di prospettiva che probabilmente prima non esisteva. Qui di seguito sono indicate le affermazioni dei ragazzi:

- *“sono maturato”*
- *“è cambiata la mia mente, il mio modo di pensare e fare senza sbagliare”*
- *“ho lasciato alle spalle un periodo impegnativo e difficile”*
- *“mi sentivo meglio perché ho estinto il reato”*
- *“ora ho la consapevolezza di ciò che voglio”*
- *“è cambiato il modo in cui affronto le cose, è più maturo”*
- *“è migliorato il rapporto con la mia famiglia, sono migliorato come persona e la prospettiva del futuro”.*

L'aspetto fondamentale che emerso dall'intervista con i ragazzi è quello di aver ritrovato la fiducia nel proprio percorso di vita, ma soprattutto fiducia nel futuro. Molti dei ragazzi durante l'intervista hanno espresso il pensiero che la messa alla prova li abbia aiutati proprio su questo aspetto. La messa alla prova li ha aiutati a maturare, a ragionare su sé stessi e sul proprio essere, ma soprattutto a prendere consapevolezza della propria persona per porsi degli obiettivi. Questi dati sono confermati dal fatto che quasi tutti hanno intrapreso percorsi eccezionali e fin prima impensabili. Sono dati importanti, che portano alla luce il fatto che i ragazzi nel loro percorso personalizzato hanno la possibilità di cambiare e risollevarsi dalla situazione in cui erano ancorati, creandosi la possibilità di intraprendere lavori, carriere e percorsi di vita sani, con la consapevolezza degli errori che hanno commesso. L'obiettivo principale quindi è stato raggiunto, cioè quello di riflettere su ciò che è stato commesso, rielaborarlo spostando il focus su sé stessi cercando di creare dei progetti per il futuro. Quest'ultimo aspetto risulta molto importante, perché molti dei ragazzi che entrano nel circuito penale evidenziano una carenza proprio in relazione alla sfiducia nel futuro e il totale smarrimento nel presente.

5. Conclusioni

L'istituto della sospensione del processo con messa alla prova, previsto dall'articolo 28 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, costituisce un elemento cardine del sistema di giustizia minorile in Italia. Tale istituto consente di sospendere temporaneamente il procedimento penale a carico di un minore, al fine di offrire al giovane imputato l'opportunità di intraprendere un percorso di riabilitazione e reinserimento sociale. Durante questo periodo, il minore è affidato ai servizi sociali, che elaborano un progetto personalizzato di attività educative, lavorative e/o terapeutiche. Il buon esito del programma comporta l'estinzione del reato, evitando così le conseguenze di una condanna penale. L'istituto risponde ai principi del sistema penale minorile: sia il principio di de-stigmatizzazione nei confronti del minore, sia quello dell'applicazione della pena detentiva come *ultima ratio*. Questo strumento mira a promuovere la responsabilizzazione del minore e a prevenire la recidiva, ponendo al centro del sistema l'interesse superiore del giovane. L'ambito di applicazione, precedente al Decreto Caivano, era stato concepito ad ampio raggio, poiché in principio il legislatore non aveva previsto limitazioni in merito alla concessione dell'istituto legate alla gravità del reato, ma solo dei vincoli rispetto al periodo di durata massima di sospensione in relazione alla pena prevista per il reato. Alla luce della nuova riforma legislativa ci sono delle limitazioni per la concessione della messa alla prova, poiché il Decreto Caivano apporta delle modifiche in termini di preclusione per alcune tipologie di gravi reati. Si tratta di esclusioni che risultano irragionevoli, soprattutto perché sono automatiche e non lasciano spazio al giudice di valutare nel caso concreto l'opportunità o meno di concedere la messa alla prova.

Fin dagli anni Novanta, a seguito del Decreto n. 448 del 1988, il contesto minorile si è rivelato un terreno fertile per sperimentazioni innovative nel campo della giustizia riparativa. La crescente consapevolezza dell'inefficacia delle sanzioni punitive tradizionali nei confronti dei giovani autori di reato ha spinto ad esplorare nuove strategie basate sulla responsabilizzazione e sulla riparazione del danno. È stato proprio in questo contesto che la messa alla prova ha giocato un ruolo fondamentale nell'innesto delle pratiche di giustizia riparative nel sistema di

giustizia minorile italiano. Riprendendo ciò detto poc'anzi, questo istituto, introdotto dall'articolo 28 del D.P.R. 448/1988, ha permesso di offrire ai minori autori di reato un'alternativa al procedimento penale tradizionale, consentendo loro di intraprendere un percorso supervisionato di Servizi sociali. Grazie alla flessibilità e alla personalizzazione dei programmi di messa alla prova è stato possibile integrare pratiche di giustizia riparativa nel percorso di recupero del minore. Questa sinergia tra messa alla prova e pratiche riparative ha aperto la strada a un approccio più educativo e orientato alla prevenzione, contribuendo a trasformare il sistema di giustizia minorile italiano in un sistema più inclusivo e orientato alla riabilitazione dei più giovani.

I percorsi di giustizia riparativa rappresentano, inoltre, un'importante evoluzione nel contesto del processo penale minorile, in quanto integrano principi educativi e riabilitativi con l'obiettivo di promuovere una risposta più costruttiva alla devianza giovanile. Questi percorsi favoriscono la partecipazione attiva del minore nel processo di risoluzione dei conflitti, incoraggiando la sua responsabilizzazione e consentendogli di comprendere appieno le conseguenze del proprio comportamento. L'approccio della giustizia riparativa non solo favorisce il ripristino dell'equilibrio sociale, attraverso il coinvolgimento anche della comunità, ma costituisce un'importante lezione educativa sulle conseguenze delle proprie azioni. Inoltre, i percorsi di giustizia riparativa sono in linea con i principi cardine del processo penale minorile che pongono al centro l'interesse superiore del minore.

Dal lavoro di ricerca svolto è emerso come l'ingresso del minore all'interno del sistema penale segni un fondamentale processo educativo in cui viene coinvolto non solo il minore ma anche la famiglia. Il successivo inizio del percorso di messa alla prova evidenzia come questa misura personalizzata permetta di adattare la risposta penale alle caratteristiche e alla personalità del minore. Dai dati emersi nella ricerca si può asserire che tale obiettivo si stia realizzando tramite un'applicazione positiva dell'istituto della sospensione del processo con messa alla prova. Dal campione analizzato nell'anno di riferimento si evidenzia un indice di riuscita pari all'86% sul totale dei casi. Pertanto, si può affermare che l'applicazione della messa alla prova ottiene i risultati auspicati.

Per approfondire e dare ulteriore conferma a questi dati dovrebbe essere verificata la percentuale di ricaduta nel compimento degli illeciti in un arco di tempo più ampio per tutti i minori che hanno portato a termine un percorso di messa alla prova. Da ciò si otterrebbero informazioni utili per capire se l'istituto di messa alla prova realizza anche a lungo termine le finalità educative che propone e quali sarebbero eventualmente gli aspetti da modificare o integrare.

Facendo una breve analisi dei dati, secondo il report emesso dal Ministero della Giustizia, i minori in carico ai Servizi sociali degli uffici della giustizia minorile in data 15 giugno 2022 risultavano essere 17.341 minori, di cui 13.776 minori già in carico al servizio, mentre 3.565 sono stati i minori presi in carico per la prima volta. Del totale dei minori in carico, quelli in messa alla prova risultavano essere 3.007¹⁵⁷. In data 15 gennaio 2024 risultano essere in carico 14.287 minori, di cui 14.037 già in carico al servizio e 250 minori presi in carico per la prima volta. Tra i minori in carico sono compresi anche quelli che stavano svolgendo un percorso di messa alla prova pari a 2.601 unità¹⁵⁸. Nonostante i dati siano in calo, andrebbero valutati e confrontati i dati su base territoriale per capire se la tendenza sia la medesima. Inoltre, andrebbe osservato se la tendenza dei dati in cui si evidenzia un calo possa essere anche indice di non recidiva.

Altro aspetto rilevante riguarda i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia che svolgono un ruolo fondamentale nel percorso del minore nel circuito penale, a partire dal suo ingresso e fino alla sua fuoriuscita. La collaborazione tra l'ufficio del Servizio sociale dei minorenni e l'Autorità giudiziaria durante l'intero arco del processo penale si pone l'obiettivo di promuovere un'azione che tende ad applicare misure adatte al minore (c.d. *probation* processuale), piuttosto che la reclusione in un istituto penale minorile. I servizi sociali, ma anche le autorità giudiziarie, che operano con i minori attraverso gli strumenti messi a loro disposizione hanno l'obiettivo di tutelare il minore salvaguardando e tutelando la sua crescita educativa. L'USSM ha il compito di analizzare la situazione personale e familiare ambientale del minore, verificando l'andamento dei progetti educativi

¹⁵⁷ Elaborazione su dati del sistema informativo dei servizi minorili, *Minorenni e giovani adulti in carico ai Servizi minorili*. Analisi statistica dei dati., 2022, pp. 3-4.

¹⁵⁸ *Ibidem*.

proposti e successivamente convalidati dall'autorità giudiziaria. Visti i dati emersi dal questionario, non vi è alcun dubbio che esista un'influenza positiva dell'Ufficio del servizio sociale per i minorenni e in particolare degli Assistenti sociali sull'esito del percorso dei progetti. La ricerca ha dimostrato come i minori abbiano ritrovato una figura di supporto nell'Assistente sociale durante il loro percorso. Da questi dati, quindi, emerge come la valutazione e la supervisione delle esigenze del minore, fornendo supporto, orientamento e sostegno emotivo e pratico al minore e alla famiglia, siano di grande valore per il percorso.

La ricerca si è focalizzata su progetti di messa alla prova conclusi nel 2021 in cui si evidenzia un quadro positivo dei percorsi, ma alla luce delle nuove normative sarà interessante capire come si evolverà la giustizia minorile.

Da una parte la Riforma Cartabia ha esplicitato e regolamentato i programmi di giustizia riparativa, stabilendone principi e garanzie fondamentali che possono rappresentare uno strumento di innovazione nel percorso penale dei minori. Prima della Riforma le attività riparative non avevano alcuna struttura formale ed erano prive di una prassi applicativa uniforme. La ricerca evidenzia quanto le attività riparative abbiano inciso sul percorso dei minori. Le altre attività prescritte nel progetto sono risultate quasi marginali. Le attività riparative, invece, hanno fatto la differenza nei loro percorsi. La quasi totalità dei ragazzi ha affermato che le attività riparative svolte hanno permesso loro di rielaborare i fatti e ragionare sulle azioni che hanno commesso, portandoli ad un vero e proprio cambiamento in prospettiva futura.

Le attività riparative di cui si parla corrispondono tuttavia ad attività riparative in senso lato, che anch'esse possono promuovere, seppur in forma indiretta, la riconciliazione tra le parti coinvolte. Tra i dati analizzati non c'era nessun ragazzo che aveva un programma di giustizia riparativa strutturato secondo la L. 150/2022, considerando anche che la ricerca si focalizza su programmi terminati nel 2021, cioè prima della riforma. Tuttavia, strumenti come la mediazione penale erano già attuati nella prassi ma di essi si trova scarso (o assente) riscontro nei progetti di messa alla prova nel contesto oggetto di indagine. Si può comunque certamente affermare che le pratiche riparative portano a degli esiti più che positivi e che,

dunque, la formalizzazione di tali programmi secondo le recenti normative, può senz'altro giovare ad un incremento delle pratiche propriamente riparative nell'ambito della messa alla prova, con effetti positivi sui percorsi rieducativi dei minori autori di reato.

D'altra parte, invece, il cosiddetto Decreto Caivano non si può dire che abbia portato degli aspetti innovativi che tengano conto dei bisogni dei minori. Facendo una breve analisi dei dati, si evidenzia infatti già il cambio di prospettiva innescato da quest'ultimo provvedimento del legislatore nell'intervento con i minori attraverso anzitutto l'inasprimento delle sanzioni e, in generale, delle misure repressive. In particolare, con tale normativa vi è un'estensione della possibilità di applicazione dell'accompagnamento a seguito di flagranza e della custodia cautelare negli istituti penali minorili. Nel 2022 i minori inseriti negli istituti penali erano 374, mentre nel 2024 sono quasi 500, 496 nello specifico. Gli ingressi nel 2021 erano 835, nel 2023 sono stati 1143. La crescita dipende quasi interamente dall'applicazione delle misure cautelari anche per fatti di lieve entità legati alle sostanze stupefacenti. Non solo, il decreto ha inciso anche sulla messa alla prova poiché, come detto, alcuni dei reati sono stati preclusi dall'applicazione di tale istituto. Prima della norma, l'istituto poteva essere applicato senza tenere in conto l'entità del reato. Con il Decreto Caivano si prospetta quindi un aumento delle carcerazioni.

L'introduzione di queste novità stravolge l'impianto del codice di procedura penale minorile del 1988. Secondo le statistiche erano da oltre dieci anni che non si raggiungeva una cifra simile¹⁵⁹. Questi dati fanno molto preoccupare. Il Decreto Caivano poteva essere veramente un'ottima opportunità per poter ragionare e lavorare sulla criminalità minorile, ma i dati fanno presagire un passo indietro, prendendo le distanze da ciò che sono i principi su cui si basa la normativa penale minorile, che dovrebbe mantenere il focus sulla de-stigmatizzazione, sulla minima offensività e sul principio di residualità della detenzione.

¹⁵⁹ Carceri minorili. Il rapporto di Antigone: “rischio che la giustizia minorile perda i ragazzi per strada”, 2024, <https://www.antigone.it/news/3522-carceri-minorili-il-rapporto-di-antigone-rischio-che-la-justizia-minorile-perda-i-ragazzi-per-strada>.

La Riforma Cartabia rappresenta invece un'importante opportunità per riconsiderare e potenziare l'approccio della giustizia riparativa nel sistema giudiziario italiano. Le nuove disposizioni mirano a promuovere la cultura della riduzione/riparazione dell'offesa e della responsabilizzazione degli autori di reato, offrendo spazi maggiori per implementare i programmi di giustizia riparativa. Tuttavia, con l'entrata in vigore del Decreto Caivano, si rischia di ostacolare questo percorso evolutivo prospettato dalla Riforma Cartabia. Il Decreto Caivano, infatti potrebbe limitare i margini di intervento dei servizi sociali e ridurre le risorse disponibili per la promozione e implementazione dei programmi di giustizia riparativa. Questo rischio potrebbe compromettere gli sforzi volti a favorire un approccio più umano, inclusivo e orientato alla prevenzione della recidiva nel sistema di giustizia minorile italiano, vanificando i progressi raggiunti con la Riforma Cartabia.

Risulta fondamentale poter dare gli strumenti giusti ai minori, per poter ragionare e lavorare sul loro percorso. Ma, ancora prima, bisognerebbe lavorare su un vero e proprio sistema di prevenzione, soprattutto di tipo educativo, che coinvolga famiglie, scuola e comunità, per evitare, per quanto possibile, l'ingresso nel circuito penale dei minori. Infine, visto l'impatto positivo delle attività riparative all'interno dei programmi di messa alla prova, ci si auspica che i programmi di giustizia riparativa diventino una prassi strutturata e uno strumento da utilizzare nel sistema penale minorile ad integrazione del tradizionale percorso della giustizia.

6. Appendice

6.1 Questionario somministrato agli operatori

Questionario 1
Domanda 1: Quante sospensioni del processo con Messa alla Prova sono state terminate nel 2021? _____
Domanda 2: Ci sono ragazzi che hanno svolto e concluso più MaP nello stesso anno? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Se sì, quanti ragazzi avevano più di una MaP? (Indicare il numero di ragazzi e il relativo numero di MaP a carico) _____
Domanda 3: Quanti anni avevano i ragazzi quando hanno commesso il reato? Indicare il n° di ragazzi che hanno commesso il reato nelle diverse età anagrafiche qui sotto riportate. 14 anni _____ 15 anni _____ 16 anni _____ 17 anni _____
Domanda 4: Quanti anni avevano i ragazzi quando hanno svolto la Messa alla Prova? Indicare il n° di ragazzi che hanno svolto le MAP nelle diverse età anagrafiche riportate qui sotto. 14 anni _____ 15 anni _____ 16 anni _____ 17 anni _____ 18 anni _____ 19 anni _____ 20 anni _____ 21 anni _____ 22 anni _____ 23 anni _____
Domanda 5: Quanti ragazzi erano di nazionalità italiana? _____
Domanda 6: Quanto ragazzi erano di nazionalità straniera? _____
Domanda 7: In che provincia sono residenti? Indicare il n° di ragazzi in base alle province di residenza qui sotto riportate. Trieste _____ Udine _____ Gorizia _____ Pordenone _____ Veneto Orientale _____
Domanda 8: Per quali tipi di reato sono state concesse le Messe alla Prova concluse nel 2021? _____ _____ _____ _____
Domanda 9: Rispetto ai vari tipi di reati indicati nella precedente domanda, indicare per ciascuno di essi il numero di ragazzi che hanno commesso il reato. _____ _____ _____ _____

6.2 Questionario somministrato ai ragazzi

Questionario 2	
Domanda 1: Genere: <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> M	
Domanda 2: Età (al momento dell'intervista): _____	
Domanda 3: Residenza (Provincia): _____	
Domanda 4: Nazionalità: _____	
Domanda 5: Quanti anni avevi quando hai commesso il fatto-reato che ti è stato contestato e per il quale è stata disposta la tua messa alla prova? _____	
Domanda 6: Quanti anni avevi quando hai iniziato la Messa alla Prova? _____	
Domanda 7: In cosa consisteva la tua Messa alla prova? _____ _____ _____ _____ _____	
Domanda 8: Chi ti ha supportato durante la Messa alla Prova? _____ _____ _____ _____ _____	
Domanda 9: Che rapporto avevi con l'Assistente Sociale? _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	

<p>Domanda 10: Descrivimi la tua situazione attuale: Cosa fai attualmente?</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
<p>Domanda 11: La Messa alla Prova ha inciso sulla tua attuale condizione di vita?</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, in che termini? _____</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <p><input type="checkbox"/> No, in che termini? _____</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
<p>Domanda 12: Ci sono state esperienze che hai trovato particolarmente significative/importanti e/o utili durante il tuo percorso di Messa alla Prova?</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
<p>Domanda 13: Quali ostacoli o difficoltà (se ci sono state) hai trovato durante la tua Messa alla Prova?</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
<p>Domanda 14: Cosa è cambiato dopo aver concluso la Messa alla Prova?</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

7. Bibliografia

Alfredo Moliterni, *Il disagio giovanile nel prisma delle politiche e dei servizi socioassistenziali*, Consiglio Nazionale dei Giovani, (a cura di), *Il disagio giovanile oggi. Report del Consiglio Nazionale dei Giovani*, Sapienza Università Editrice, Roma, 2022.

Annunziata Campolo, Maria de Giorgio, *La mediazione penale minorile: osservare, ascoltare, comunicare*, in “Sicurezza e Giustizia”, 2023.

Antonio Cavaliere, Il c.d. decreto Caivano: tra securitarismo e simbolicità, in “Penale Diritto e Procedura”, 2024.

Adriana Schiedi, *Il nodo della “povertà educativa”: criticità e prospettive*, Lorenzo Pulito, (a cura di), *Paradigmi di intervento per la prevenzione e il contrasto della devianza minorile*, UniBa, Bari, 2023.

Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, *La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile. Documenti di studio e di proposta*, Roma, 2018.

Circolare n°72676 del 1996 sull’organizzazione e gestione tecnica degli uffici di Servizio Sociale per Minorenni.

Concetta Macrì, Barbara Zoli, *Crimini e Minori*, In Ruben De Luca, Concetta Macrì, Barbara Zoli, (a cura di), *Anatomia del crimine in Italia. Manuale di criminologia*, Giuffrè, 2013.

Carmencita Serino, Alberto Antonacci, *Psicologia sociale del bullismo. Chiavi di lettura, esperienze, risorse*, Carocci, Roma, 2013.

Dipartimento per le politiche della famiglia, Istituto degli innocenti, Covid-19 e adolescenza. Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza. Gruppo emergenza Covid-19, 2021.

Dipartimento di Giustizia Minorile, *I gruppi adolescenti: un’indagine sui fenomeni di devianza minorile in Italia*, Edizioni Franco Angeli, Milano, 2001.

Elaborazione su dati del sistema informativo dei servizi minorili, *Minorenni e giovani adulti in carico ai Servizi minorili*. Analisi statistica dei dati, 2024.

Elena Cadamuro, *Percorsi di giustizia riparativa nell'esecuzione penale minorile*, in "Diritto Penale e processo", volume 46, fascicolo 2, 2020.

Elena Cadamuro, *L'irrilevanza penale del fatto nel prisma della giustizia riparativa*, Padova University Press, Padova, 2022.

Elena Mattevi, *Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale*. Università degli studi di Trento – Facoltà di Giurisprudenza, 14, 2017.

Elisabetta Palermo Fabris, Adonella Presutti, (a cura di), *Diritto e procedura penale minorile, vol. V del Trattato di diritto di famiglia*, diretto da Zatti, Giuffrè, 2011.

Elisabetta Palermo Fabris, Adonella Presutti, Silvio Riondato (a cura di), *Diritto penale della famiglia e dei minori*, vol. III del *Trattato di diritto di famiglia. Le riforme 2012-2018*, diretto da Zatti, Giuffrè, 2019.

Elvira Frojo, *Il disagio giovanile oltre la condanna dei comportamenti*, Dati Istat, 2023 - <https://formiche.net/2023/06/il-disagio-giovanile-oltre-la-condanna-dei-comportamenti-scrive-frojo/>.

Emanuela Cimmino, *Devianza degli immigrati: orientamenti teorici, Devianza minorile: immigrati e la problematica della risposta carceraria*, in "La Rivista", 2006, <https://www.adir.unifi.it/rivista/2006/cimmino/index.htm>

Emanuela Cimmino, *La scuola di Chicago, Devianza minorile: immigrati e la problematica della risposta carceraria*, in "La Rivista", 2006, <https://www.adir.unifi.it/rivista/2006/cimmino/index.htm>.

Emanuela Cimmino, *La teoria del controllo sociale, Devianza minorile: immigrati e la problematica della risposta carceraria*, in "La Rivista", 2006, <https://www.adir.unifi.it/rivista/2006/cimmino/index.htm>.

Evangelista Ippoliti, *Il decreto Caivano, dalla lotta alla criminalità minorile al recupero ambientale*, in "Rivista tecnico-scientifica ambientale dell'arma dei carabinieri", 2024.

Filippo Martini, *Il processo penale minorile-una guida rapida*, <https://www.consulenzalegaleitalia.it/processo-penale-minorile/>.

Federica Romana Arciuli, *Le nuove forme di devianza minorile*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2008.

Frank P. Williams III, Marilyn D. McShane, *Devianza e criminalità*, il Mulino, Bologna, 1999.

Gabriella di Paolo, *La giustizia riparativa nel procedimento minorile*, in “Diritto penale Contemporaneo”, 2019.

Gaetano De Leo, *La criminalità e i giovani*, Editori Riuniti, Roma, 1979.

Gianandrea Serafin, *Perché delinquono? I modelli teorici di spiegazione del crimine e della devianza minorile*, in Valeria Lupidi, Vincenzo Lusa, Gianandrea Serafin, (a cura di), *Gioventù fragile. I nuovi contorni della devianza e della criminalità minorile*, Franco Angeli, Milano, 2014.

Gianfranco Martiello, *Gli interventi del c.d. “Decreto-Caivano” sul diritto penale minorile, tra salvaguardia della società dal minore delinquente e tutela del fanciullo dalla società indifferente*, in “Legislazione penale”, 2024.

Gianluca Tramontano, Davide Barba, *La mediazione penale minorile. Un percorso per la giustizia riparativa*, Carocci Editore, 2017.

Gianluca Tramontano, Intronò all’idea di giustizia riparativa, in “Minori e Giustizia”, 1/2016.

Gianluigi Ponti, Isabella Merzagora Betsos, *Compendio di Criminologia*, Quinta Edizione, Raffaello Cortina Editore, 2008.

Giuseppina Panebianco, *Sicurezza, criminalità minorile e urgenza a fronte del c.d. decreto “Caivano”*, in “Diritto penale e processo”, 12/2023.

Grazia Mannozi, Giovanni Angelo Lodigiani, *La giustizia riparativa. Formati, parole e metodi*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2017.

Grazia Mannozi, Giovanni Angelo Lodigiani, *Le tre sfide della giustizia riparativa*, in “Minori e Giustizia”, 1/2016.

Grazia Romanazzi, *Educare alla legalità per prevenire la devianza*, in “Education Sciences & Society”, 1/2019.

Graziano Vignaga, *L’(in)sostenibile leggerezza del bullismo*, in “Minori giustizia”, 2/2014.

Gruppo di lavoro del Tribunale dei minorenni di Milano, *Il trattamento dei minori sottoposti a messa alla prova: griglia per i servizi psico-sociali.*, in “Rivista Cassazione Penale”, 05/2012.

Isabella Mastropasqua, *L’assistente sociale nella giustizia minorile e di comunità. Argomenti e parole chiave*, Maggioli S.p.a., Ravenna, 2018.

Jean Zermatten, *Il trattamento dei minori autori di reati. Dati sui diritti dell'infanzia ed esempi europei.*, in “Minori e Giustizia”, 1/2007.

Loredana Violi, *Il sistema sanzionatorio*, in Armando Marcillò, Eugenio Albamonte, Paolo Di Geronimo, Fulvio Filocamo, Francesco Mazara Grimani, Paola Proto Pisani, Rachele Polidori, Marco Stramaglia, Debora Tripiccione, Loredana Violi, (a cura di), *Il minore vittima e autore di reato*, Pacini Editore, Pisa, 2018.

Marco Barone, *In cinque anni a Monfalcone lo stesso numero di bengalesi di vent'anni di immigrazione*, in “Il Monfalconese”, 2023, <https://www.ilmonfalconese.it/in-cinque-anni-a-monfalcone-lo-stesso-numero-di-bengalesi-di-ventanni-di-immigrazione/>.

Marco Bouchard, Fabio Fiorentin, *Sulla giustizia riparativa*, in “Questione Giustizia”, 4/2021.

Mauro Grimoldi, Roberta Cacioppo, *L'abito su misura. Significato ed effetti attesi dai contenuti di progetti di messa alla prova a favore di minori autori di reato*, in “Minori e Giustizia”, 2013.

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, *Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023*.

Nicola Giordani, *L'abuso del concetto di personalità nella devianza minorile: la messa alla prova quale occasione da non sprecare*, in “Minori e Giustizia”, 1/2000.

Nicola Malizia, *La devianza minorile nell'ottica sociologica e scientifica*, Gruppo editoriale Bonanno s.r.l., Roma, 2016.

Nicola Petruzzelli, *Minori e Carcere minorile: riflessioni in tema di esecuzione penale minorile*, Giuseppe Losappio (a cura di), *Minori devianza e giustizia penale*, Cacucci Editore, Bari, 2011.

Osservatorio #conibambini – impresa sociale, Fondazione openpolis, *Scelte compromesse. Gli adolescenti in Italia, tra diritto alla scelta e impatto della povertà*, 2021.

Patrizia Patrizi, *La giustizia riparativa: per disfare ingiustizia*, in “Minori e Giustizia”, 4/2022.

Roberto Thomas, Fabiola Riccardini, *Criminologia minorile. Un approccio sostenibile*, Giuffrè, 2020.

Sebastiano Pennisi, *Devianza e giustizia penale minorile*, in “EPCS Journal”, 7, 2013.

Serena Nolano, Raffaele Bianchetti, Alessandro Rudelli, *L’impatto del Covid sui minori con provvedimento penale. Alcune esperienze concrete nel carcere minorile e al tribunale dei minorenni*, in “Rivista Diritto Penale e Uomo”, 10/2021.

Servizio Analisi Criminale, Dipartimento della pubblica sicurezza. Direzione Centrale della polizia criminale, *Criminalità minorile in Italia 2010-2022*, Roma, 2023.

Stefano Calamandrei, *La prevenzione del disagio giovanile*, Consiglio Regionale Toscana, Alberto Peruzzi, (a cura di), *Pianeta Galileo*, 2005.

Treccani - Enciclopedia italiana, I compiti evoluti.

Tommaso Fratini, *Bullismo: quadro di riferimento per una ricerca pedagogica*, in “Education Sciences & Society”, 1/2022.

Valeria Bosco, *Il ruolo del consenso nella messa alla prova minorile*, in “La Legislazione Penale”, 2421-552X, 2020.

Valeria Lupidi, *Modelli educativi e criminalità minorile*, in Valeria Lupidi, Vincenzo Lusa, Gianandrea Serafin, (a cura di), *Gioventù fragile. I nuovi contorni della devianza e della criminalità minorile*, Franco Angeli, Milano, 2014.

8. Sitografia

Bullismo e cyberbullismo, in Ministero della Salute, 2023, <https://www.salute.gov.it/portale/saluteBambinoAdolescente/dettaglioContenutiSaluteBambinoAdolescente.jsp?lingua=italiano&id=4469&area=saluteBambino&menu=vuoto>.

Camera dei deputati, Documentazione parlamentare, *Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo*, <https://temi.camera.it/leg19/provvedimento/disposizioni-in-materia-di-prevenzione-e-contrasto-del-bullismo-e-del-cyberbullismo.html>

Centro di Giustizia minorile Venezia, Ministero della Giustizia https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/centro_per_la_giustizia_minorile_veneto_friulivg_trento_e_bolzano.

Cos'è un campione rappresentativo? <https://it.surveymonkey.com/market-research/resources/how-to-get-a-representative-sample/>.

Dati Istat, Comune di Trieste, *Cittadini stranieri Trieste 2023*, <https://www.tuttitalia.it/friuliveneziagiulia/14trieste/statistiche/cittadinistranieri-2023/>.

Ministero della Giustizia, *Probation*, 2023 https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_1.page.

Ministero della Giustizia, *Processo al minore*, 2019 https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_5.page.

Tribunale per i Minorenni, Competenza Territoriale https://tribmin-trieste.giustizia.it/it/competenza_territoriale.page.